SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)

Anno 133° — Numero 257

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 31 ottobre 1992

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La Gazzetta Ufficiale, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

LEGGE 30 ottobre 1992, n. 422.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° settembre 1992, n. 369, recante interventi urgenti per la ristrutturazione di istituti penitenziari di particolare sicurezza e per il relativo personale.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il decreto-legge 1° settembre 1992, n. 369, recante interventi urgenti per la ristrutturazione di istituti penitenziari di particolare sicurezza e per il relativo personale, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 30 ottobre 1992

SCÀLFARO

AMATO, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

MARTELLI, *Ministro di grazia e giustizia*

Visto, *il Guardasigilli:* MARTELLI

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 1° SETTEMBRE 1992, N. 369.

All'articolo 1:

al comma 1, le parole: «opere di ristrutturazione, difesa e migliore funzionalità» *sono sostituite dalle seguenti:* «opere di ristrutturazione, di difesa, con particolare riguardo ai sistemi di sicurezza e di allarme, nonché di opere volte ad assicurare la migliore funzionalità».

All'articolo 2:

sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

«1-*bis*. I Ministeri dei lavori pubblici e di grazia e giustizia presentano alla Corte dei conti, entro il 31 marzo di ciascun anno, il rendiconto delle spese a qualunque titolo sostenute, nell'anno precedente, per le finalità di cui all'articolo 1, unitamente ad una relazione nella quale sono esposti le modalità e i risultati dell'attività di gestione in riferimento alle medesime finalità. La Corte dei conti, entro i successivi sessanta giorni, riferisce al Parlamento sulla regolarità del rendiconto e sulla correttezza ed efficacia della gestione.

1-*ter*. L'utilizzazione, per finalità di detenzione, degli istituti penitenziari di Pianosa e dell'Asinara, ristrutturati in esecuzione del presente decreto, ha carattere provvisorio e cessa il 31 dicembre 1995».

All'articolo 3:

al comma 1, le parole: «presso le sezioni degli» *sono sostituite dalle seguenti:* «presso gli»; *la parola:* «destinate» *è sostituita dalla seguente:* «destinati»; *e le parole da:* «un'indennità speciale» *fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti:* «un'indennità speciale pari a quella di ordine pubblico fuori sede. A tal fine, il Ministro di grazia e giustizia, di concerto con il Ministro del tesoro, provvede, con proprio decreto, in conformità a quanto stabilito dall'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1990, n. 147».

AVVERTENZA:

Il decreto-legge 1° settembre 1992, n. 369, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 206 del 2 settembre 1992.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione è pubblicato in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* alla pag. 26.

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 1527):

Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (AMATO) e dal Ministro di grazia e giustizia (MARTELLI) il 2 settembre 1992.

Assegnato alla II commissione (Giustizia), in sede referente, il 7 settembre 1992, con pareri delle commissioni I, IV, V, VIII e XI.

Esaminato dalla I commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità, l'8 settembre 1992.

Esaminato in aula, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità, il 17 settembre 1992.

Esaminato dalla II commissione il 16, 17, 23, 24, 29 settembre 1992.

Esaminato in aula il 13 ottobre 1992 e approvato il 14 ottobre 1992.

Senato della Repubblica (atto n. 700):

Assegnato alla 2ª commissione (Giustizia), in sede referente, il 16 ottobre 1992, con pareri delle commissioni 1ª, 4ª, 5ª, 8ª e 13ª.

Esaminato dalla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità, il 21 ottobre 1992.

Esaminato dalla 2ª commissione il 28 ottobre 1992.

Esaminato in aula il 28 ottobre 1992 e approvato il 29 ottobre 1992.

92G0471

DECRETO-LEGGE 30 ottobre 1992, n. 423.

Disposizioni per il conferimento delle supplenze nelle accademie e nei conservatori di musica nell'anno scolastico 1992-1993.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di prorogare le graduatorie per le supplenze nelle accademie e nei conservatori di musica, scadute con l'anno scolastico 1991-1992, considerato che non è stato possibile provvedere, a causa delle difficoltà insorte nell'interpretazione delle norme di cui al decreto-legge 6 novembre 1989, n. 357, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 1989, n. 417, alla formazione delle nuove graduatorie per l'anno scolastico 1992-1993;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 ottobre 1992;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della pubblica istruzione;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

1. Le graduatorie degli aspiranti a supplenza nelle accademie e nei conservatori di musica per gli anni scolastici 1989-1990 e 1990-1991, già prorogate per l'anno scolastico 1991-1992 con l'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 1991, n. 172, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 1991, n. 244, mantengono la loro validità anche per l'anno 1992-1993.

Art. 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 ottobre 1992

SCÀLFARO

AMATO, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

JERVOLINO RUSSO, *Ministro della pubblica istruzione*

Visto, *il Guardasigilli:* MARTELLI

92G0472

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 10 giugno 1992.

Delega al prefetto di Roma per la semplificazione di procedure amministrative.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEL TESORO
E
IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 27 della legge 29 marzo 1983, n. 93, legge quadro sul pubblico impiego, ed in particolare il primo comma, numeri 2, 3 e 4, concernenti l'attività di coordinamento generale in materia di pubblico impiego e delle iniziative di riordino della pubblica amministrazione e di organizzazione dei relativi servizi, anche per quanto concerne i connessi aspetti informatici nonché il controllo sulla efficienza e la economicità dell'azione amministrativa mediante la valutazione della produttività e dei risultati conseguiti;

Visto l'art. 26 della legge 11 marzo 1988, n. 67, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato e successive integrazioni, che prevede progetti per l'ampliamento ed il miglioramento dei servizi ed il recupero della produttività;

Visto l'art. 10 della legge 29 dicembre 1988, n. 554, che prevede per i progetti sperimentali, l'eventuale modifica delle procedure operative, anche in deroga alle norme vigenti;

Vista la relazione del prefetto di Roma sulla situazione dell'Amministrazione dello Stato in Roma e provincia;

Considerato che risulta urgente e necessario intervenire per risolvere i segnalati problemi in un contesto di integrazione dei rapporti delle diverse amministrazioni periferiche dello Stato in relazione all'interesse dei cittadini utenti nella particolare problematica dell'area metropolitana di Roma;

Visto l'art. 5, comma 2, lettera *e)*, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto l'art. 13 della legge sopracitata che al comma 1, lettera *a)*, prevede conferenze tra i responsabili degli uffici decentrati delle amministrazioni statali comprese quelle ad ordinamento autonomo;

Vista la legge 12 luglio 1991, n. 203, recante provvedimenti urgenti in materia di lotta alla criminalità e buon andamento delle attività amministrative;

Visto il decreto-legge del 26 marzo 1992, n. 244;

Decreta:

Art. 1.

In via sperimentale per un periodo di due anni rinnovabile di altri due, il prefetto di Roma, per la predisposizione e l'attuazione di progetti tesi a semplificare le procedure, recuperare efficienza e produttività, riorganizzare e migliorare i servizi nella pubblica amministrazione, è autorizzato a dettare con proprio decreto, norme per la sperimentazione di idonee procedure, eventualmente in deroga a quelle vigenti, intese a rendere più snella ed efficace l'azione amministrativa.

I progetti di cui al primo comma possono, previe opportune intese, essere predisposti ed attuati anche per gli enti locali della provincia di Roma ed avere, altresì, carattere integrato tra le diverse amministrazioni dello Stato e degli stessi enti locali.

Per l'attuazione del presente decreto il prefetto si avvale del comitato metropolitano di Roma nonché di centri specializzati pubblici o a partecipazione pubblica e di enti o soggetti privati particolarmente esperti nel settore.

Roma, 10 giugno 1992

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
ANDREOTTI

Il Ministro del tesoro
CARLI

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
MARINI

92A4948

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DEI TRASPORTI

DECRETO 7 agosto 1992, n. 424.

Regolamento di attuazione della direttiva della Commissione delle Comunità europee n. 628 del 30 ottobre 1990 contenente disposizioni relative alle cinture di sicurezza e ai sistemi di ritenuta dei veicoli a motore.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI

Visti gli articoli 1 e 2 della legge 27 dicembre 1973, n. 942, in base ai quali i veicoli a motore destinati ai circolare su strada, con o senza carrozzeria nonché i loro rimorchi, ad eccezione dei veicoli che si spostano su rotaia, debbono essere sottoposti dal Ministero dei trasporti, previa presentazione di domanda da parte del costruttore o del suo legale rappresentante, all'esame del tipo per la omologazione CEE secondo prescrizioni tecniche emanate dal Ministro dei trasporti con propri decreti, in attuazione delle direttive del Consiglio o della commissione delle Comunità europee concernenti l'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi;

Visto l'art. 10 della legge 27 dicembre 1973, n. 942, con cui viene conferita al Ministro dei trasporti la facoltà di rendere obbligatorie, con propri decreti, le prescrizioni tecniche riguardanti l'approvazione di singoli dispositivi o la omologazione di un tipo di veicolo, per quanto

riguarda uno o più requisiti, prima che siano completate le prescrizioni tecniche necessarie per procedere alla omologazione CEE dei suddetti veicoli;

Visto il proprio decreto 28 dicembre 1982 nel quale sono elaborate in un testo unico le direttive n. 77/541/CEE, n. 81/576/CEE e n. 82/319/CEE dettanti norme relative alla omologazione parziale CEE delle cinture di sicurezza e dei sistemi di ritenuta nonché alla omologazione parziale CEE dei veicoli a motore per quanto attiene alla installazione delle cinture di sicurezza e dei sistemi di ritenuta (pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 86 del 29 marzo 1983);

Vista la direttiva della commissione n. 90/628/CEE con la quale vengono apportate modifiche ed integrazioni alle prescrizioni tecniche delle direttive soprarichiamate;

Visto l'art. 3.1, nota 1 dell'allegato alla direttiva n. 90/628/CEE, secondo il quale «gli Stati membri possono accettare, ai sensi della legislazione nazionale, altri tipi di cinture di sicurezza o di sistemi di ritenuta che rientrino nella n. 90/628/CEE»;

Ritenuto di dover corrispondentemente modificare ed integrare le disposizioni del proprio decreto del 28 dicembre 1982;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, in particolare l'art. 17, commi 3 e 4;

Udito il parere del Consiglio di Stato reso dall'adunanza generale del 21 novembre 1991;

Esperita la procedura prevista dalla sopracitata legge 23 agosto 1988, n. 400, art. 17, comma 3, ultimo periodo, con la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri;

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1.

1. Gli allegati al decreto ministeriale 28 dicembre 1982, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 86 del 29 marzo 1983, recante norme relative alla omologazione parziale CEE dei tipi di veicolo a motore per quanto riguarda la installazione delle cinture di sicurezza e dei sistemi di ritenuta e norme relative alla omologazione CEE delle cinture di sicurezza e dei sistemi di ritenuta dei veicoli a motore, sono modificati ed integrati conformemente a quanto indicato nell'allegato *A* al presente decreto.

Art. 2.

1. Fino al 30 giugno 1992 è ammesso il rilascio di omologazioni CEE ai tipi di cinture di sicurezza e di sistemi di ritenuta nonché la omologazione del tipo di veicoli a motore, secondo le prescrizioni contenute nel decreto ministeriale 28 dicembre 1982 o, in alternativa, secondo le prescrizioni contenute nel decreto ministeriale 28 dicembre 1982 così come aggiornate dal presente decreto.

Art. 3.

1. Dal 1° luglio 1992 potranno ottenere l'omologazione CEE:

- i tipi di cinture di sicurezza e i tipi di sistemi di ritenuta che soddisfino le prescrizioni contenute nel decreto 28 dicembre 1982 così come aggiornate dal presente decreto;

- i tipi di veicolo a motore equipaggiati con cinture di sicurezza e/o sistemi di ritenuta che soddisfino le prescrizioni del presente decreto.

Art. 4.

1. Dal 1° ottobre 1993 potranno ottenere l'omologazione nazionale solamente:

- i tipi di cinture di sicurezza e i tipi di sistemi di ritenuta che soddisfino le prescrizioni del decreto 28 dicembre 1982 così come aggiornate dal presente decreto;

- i tipi di veicolo a motore equipaggiati con cinture di sicurezza e/o sistemi di ritenuta che soddisfino le prescrizioni del decreto 28 dicembre 1982, così come aggiornate dal presente decreto.

Art. 5.

1. È ammessa altresì l'omologazione nazionale di veicoli della cat. M1 equipaggiati con cinture del tipo a bretella a condizione che le stesse siano omologate conformemente alle prescrizioni del presente decreto e che il veicolo sia munito di ancoraggi specifici conformi alle prescrizioni comunitarie recepite con decreto ministeriale 28 dicembre 1982.

Art. 6.

1. Resta salva la facoltà, prevista dall'art. 9 della legge 27 dicembre 1973, n. 942, per i produttori ed i costruttori di richiedere, in alternativa a quanto disposto dall'art. 4, l'omologazione nazionale dei tipi di cinture di sicurezza e dei tipi di sistemi di ritenuta, nonché l'omologazione dei tipi di veicoli in cui tali cinture di sicurezza e sistemi di ritenuta sono installati, in base alle prescrizioni tecniche contenute nei regolamenti e nelle raccomandazioni emanate dall'Ufficio europeo per le Nazioni Unite - Commissione economica per l'Europa.

Art. 7.

1. L'allegato *A* al presente decreto, completo di schemi e tabelle ne costituisce parte integrante a tutti gli effetti.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 7 agosto 1992

Il Ministro: TESINI

Visto, *il Guardasigilli:* MARTELLI
Registrato alla Corte dei conti il 23 ottobre 1992
Registro n. 10 Trasporti, foglio n. 88

ALLEGATO *A*

L'allegato I deve essere modificato come segue:

1.4. Aggiungere alla fine:

«. . . il dispositivo di regolazione, fatto salvo il caso di una fibbia di cintura a bretella».

Aggiungere il seguente nuovo punto 1.8.6:

«1.8.6. *sistema di regolazione in altezza della cintura*, un sistema che consente di regolare la posizione in altezza dell'attacco superiore di una cintura conformemente ai requisiti del singolo utente e della posizione del sedile. Detto sistema può essere considerato parte della cintura oppure parte dell'ancoraggio della cintura.»

Dopo il punto 1.12, viene aggiunto il seguente nuovo punto 1.12.1:

«1.12.1. *sedile anteriore del passeggero*, ogni sedile il cui "punto H più avanzato" si trova sul o davanti al piano trasversale verticale passante per il punto R del conducente».

Viene aggiunto il seguente nuovo punto 1.22:

«1.22. *dispositivo di precaricamento*, un dispositivo supplementare o integrato che tende la cinghia per ridurre il lasco della cintura durante la collisione.»

Al punto 2.1.2.1 la prima fase è modificata come segue:

«. . . disegni e,

— nel caso di riavvolgitori, dalle istruzioni per l'installazione del sensore,

— nel caso dei dispositivi di precaricamento, da una descrizione tecnica della costruzione e del funzionamento comprendente l'eventuale sensore, la descrizione del metodo di attivazione e qualsiasi metodo necessario ad evitare l'attivazione accidentale.

I disegni debbono indicare . . .

Al punto 2.1.2.1 aggiungere la nuova frase seguente:

«Se la cintura è progettata per essere fissata alla struttura del veicolo tramite un sistema di regolazione in altezza della cintura, la descrizione tecnica deve specificare se detto sistema debba essere considerato o meno quale parte della cintura.»

Aggiungere il seguento nuovo punto 2.1.4:

«2.1.4. L'autorità competente verifica l'esistenza di dispositivi atti a garantire controlli efficaci della conformità della produzione prima di concedere l'omologazione.»

2.4.2.1. L'ultima frase viene redatta come segue:

«Le parti della fibbia che possono entrare in contatto con il corpo dell'utilizzatore devono presentare una superficie non inferiore a 20 cm² ed una larghezza di almeno 46 mm misurati in un piano situato ad una distanza massima di 2,5 mm dalla superficie di contatto.

Nel caso di fibbie per cintura a bretella, l'ultima prescrizione può essere ritenuta soddisfatta se la superficie di contatto della fibbia con il corpo dell'utilizzatore è compresa tra 20 e 40 cm².»

Alla fine del punto 2.4.2.3, quale modificato dalla direttiva 82/319/CEE [1], viene aggiunta la nuova frase seguente:

«Nel caso di fibbie per cinture a bretelle, la prova può essere eseguita senza inserire tutte le linguette.»

Il punto 2.4.4 è modificato come segue:

«2.4.4. *Parti di fissaggio e sistemi di regolazione in altezza della cintura*

Le parti di fissaggio devono essere sottoposte a prove di resistenza conformemente ai punti 2.7.6.1 e 2.7.6.2. La resistenza dei sistemi di regolazione in altezza della cintura deve essere provata come prescritto al punto 2.7.6.2 della presente direttiva qualora non siano stati sottoposti alla prova sul veicolo in applicazione della direttiva 76/115/CEE (modificata) relativa agli ancoraggi delle cinture di sicurezza. Queste parti non devono spezzarsi o staccarsi sotto l'effetto della tensione applicata dal carico prescritto.»

Viene aggiunto il seguente nuovo punto 2.4.6:

«2.4.6. *Dispositivo di precaricamento*

2.4.6.1. Dopo la prova di corrosione conformemente al punto 2.7.2, il dispositivo di precaricamento (compreso il sensore d'impatto collegato al dispositivo tramite la spina d'origine ma senza passaggio di corrente) deve funzionare normalmente.

2.4.6.2. Si deve verificare che l'azionamento involontario del dispositivo non comporti il rischio di lesioni per l'utilizzatore.

2.4.6.3. Nel caso di dispositivi di precaricamento a carica pirotecnica:

2.4.6.3.1. Dopo il condizionamento conformemente al punto 2.7.10.2, l'azionamento del dispositivo di precaricamento non deve essere stato attivato dalla temperatura e deve funzionare normalmente.

2.4.6.3.2. Si debbono prendere le precauzioni necessarie per prevenire che i gas caldi espulsi possano provocare la combustione dei materiali adiacenti infiammabili.»

2.6.1.2. Aggiungere alla fine la nuova frase seguente:

«Nel caso di cinture di sicurezza con riavvolgitori, il riavvolgitore deve aver subito la prova di resistenza alla polvere di cui al punto 2.7.7.3, inoltre, nel caso di cinture di sicurezza o di sistemi di ritenuta muniti di dispositivo di precaricamento, compresi quelli a carica pirotecnica, il dispositivo deve aver subito il condizionamento di cui al punto 2.7.10.2.»

Viene aggiunto il seguente nuovo punto 2.6.1.2.3:

«2.6.1.2.3. Se una cintura è prevista per essere usata con un sistema di regolazione in altezza quale definito al punto 1.8.6, la prova deve essere eseguita con il sistema regolato nella posizione o nelle posizioni più sfavorevoli scelte dal servizio tecnico responsabile della prova. Tuttavia, se il sistema di regolazione in altezza è costituito dall'ancoraggio stesso, come previsto dalla direttiva 76/115/CEE, il servizio tecnico responsabile delle prove ha la facoltà di applicare il punto 2.7.8.1 che segue.»

Viene aggiunto il seguente nuovo punto 2.6.1.2.4:

«2.6.1.2.4. Se una cintura di sicurezza è munita di dispositivo di precaricamento una delle prove dinamiche deve essere eseguita con il dispositivo in funzione e l'altra con il dispositivo non in funzione. Nel primo caso:

2.6.1.2.4.1. durante la prova gli spostamenti minimi di cui al punto 2.6.1.3.2 possono essere dimezzati.

2.6.1.2.4.2. Dopo la prova, la forza misurata come indicato al punto 2.7.10.1 non deve superare 100 daN.»

2.6.1.3.2. Al punto 2.6.1.3.2, dopo la prima frase, aggiungere:

«Nel caso di una cintura a bretelle, lo spostamento minimo prescritto per il bacino può essere dimezzato.» (resto invariato).

Dopo la prima frase del punto 2.7.6.1, quale modificato dalla direttiva 82/319/CEE, viene aggiunta la nuova frase seguente:

«Nel caso di cinture a bretella, la fibbia deve essere collegata all'apparecchio di prova con le cinghie fissate alla fibbia e la linguetta o le due linguette devono essere situate approssimativamente in posizione simmetrica rispetto al centro geometrico della fibbia.»

Il resto del punto è invariato.

Il testo del punto 2.7.6.2 è sostituito dal testo seguente:

«2.7.6.2. Le parti di fissaggio o gli eventuali sistemi di regolazione in altezza della cintura devono essere provati . . . con la cinghia completamente srotolata dal tamburo.»

2.7.7.2.2. la seconda frase viene redatta come segue:

«La progettazione di tali apparecchiature di prova deve garantire che l'accelerazione richiesta sia raggiunta prima che la cintura si svolga di oltre 5 mm dal riavvolgitore e che il riavvolgimento abbia luogo con un aumento medio dell'accelerazione compreso tra 25 g/s e 150 g/s.»

2.7.8.1. Aggiungere alla fine le nuove frasi seguenti:

«In questo caso, se è stata eseguita una prova dinamica per un tipo di veicolo essa non deve essere ripetuta per altri tipi di veicolo sui quali ciascun punto di ancoraggio dista meno di 50 mm dal corrispondente punto di ancoraggio della cintura sottoposta alla prova. In alternativa i fabbricanti possono determinare la posizione ipotetica di ancoraggio per la prova che includa il numero massimo di punti effettivi di ancoraggio.

Se la cintura è munita di un sistema di regolazione in altezza quale definito al punto 1.8.6, la posizione del sistema ed i mezzi di fissaggio devono essere gli stessi previsti dal progetto del veicolo.»

La quinta riga dell'attuale punto 2.7.8.1 (testo inglese) va corretta come segue:

«. . . or with the data supplied by the manufacturer . . .

Il punto 2.7.8.1.1 viene modificato inserendo all'inizio le due frasi seguenti:

«Se le cinture di sicurezza o i sistemi di ritenuta sono muniti di dispositivi di precaricamento collegati a parti che non siano quelle incorporate nel complesso della cintura, quest'ultimo deve essere montato insieme con le parti necessarie del veicolo sul carrello di prova come prescritto nei punti da 2.7.8.1.2 a 2.7.8.1.6.

In alternativa, se questi dispositivi non possono essere provati sul carrello di prova, il fabbricante può dimostrare mediante una prova d'urto frontale convenzionale a 50 km/h conformemente alla procedura ISO 3560 (1. 11. 1975 — veicoli stradali — metodo di prova con collisione frontale contro una barriera fissa) che il dispositivo è conforme alle prescrizioni della direttiva.»

2.7.9.2. La seconda frase del punto 2.7.9.2, quale modificata dalla direttiva 82/319/CEE, viene redatta come segue:

«Alla fibbia viene applicato un carico mediante trazione diretta tramite le cinghie ad essa collegate tale che le cinghie sono soggette ad una forza di 60 daN, ove "n" è il numero di cinghie collegate in posizione bloccata e non inferiore a 2.»

Viene aggiunto il seguente nuovo punto 2.7.10:

«2.7.10. *Prove supplementari per cinture di sicurezza munite di dispositivi di precaricamento*

2.7.10.1. La forza di precaricamento deve esser misurata in meno di quattro secondi dopo l'urto, il più vicino possibile al punto di contatto con il manichino, sul tratto libero della cinghia compreso tra il manichino ed il dispositivo di precaricamento o l'eventuale rinvio, dopo aver rimesso, se necessario, il manichino nella sua posizione a sedere iniziale.

2.7.10.2. *Condizionamento*

Il dispositivo di precaricamento può essere separato dalla cintura di sicurezza per la prova e mantenuto per 24 ore ad una temperatura di 60 °C ± 5 °C. La temperatura viene quindi aumentata a 100 °C ± 5 °C per due ore. Successivamente esso deve essere mantenuto per 24 ore ad una temperatura di −30 °C ± 5 °C. Dopo il condizionamento il dispositivo è riportato a temperatura ambiente. Se è stato separato dalla cintura di sicurezza esso deve di nuovo esservi fissato.»

Il punto 2.7.10 diventa il punto 2.7.11.

Il testo del punto 2.8 è sostituito dal testo seguente:

«2.8. Conformità della produzione

2.8.1. Ogni cintura di sicurezza o sistema di ritenuta approvati conformemente alla presente direttiva devono essere fabbricati in modo da essere conformi al tipo approvato soddisfacendo i requisiti indicati ai punti 2.3, 2.4, 2.5, 2.6 e 2.7.

2.8.2. Per verificare se i requisiti del paragrafo 2.8.1 sono soddisfatti devono essere eseguiti opportuni controlli della produzione.

2.8.3. Il possessore di un'approvazione deve in particolare:

2.8.3.1. assicurare l'esistenza di procedure per un efficace controllo di qualità dei prodotti;

2.8.3.2. avere accesso alle apparecchiature di controllo necessarie per verificare la conformità di ciascun tipo omologato;

2.8.3.3. assicurare che i dati dei risultati della prova siano registrati e che i documenti rimangano disponibili per un periodo da determinare di comune accordo con il servizio amministrativo;

2.8.3.4. analizzare i risultati di ciascun tipo di prova onde verificare e garantire la stabilità delle caratteristiche della cintura di sicurezza o del sistema di ritenuta, tenendo conto dell'evoluzione della produzione industriale;

2.8.3.5. assicurare che per ciascun tipo di cintura di sicurezza o di sistema di ritenuta siano effettuate almeno le prove prescritte nell'allegato XVI;

2.8.3.6. assicurare che per ogni campione o pezzo sottoposto alla prova risultato non conforme per il tipo di prova considerata si dia luogo ad un altro campionamento ed ad un'altra prova. Devono essere prese tutte le misure necessarie per ripristinare la conformità della produzione corrispondente.

2.8.4. L'autorità competente che ha concesso l'omologazione può verificare in qualsiasi momento la conformità dei metodi di controllo applicabili a ciascuna unità di produzione.

2.8.4.1. Ad ogni ispezione devono essere presentati all'ispettore i registri di prova e di controllo della produzione.

2.8.4.2. L'ispettore può prelevare campioni a caso che saranno provati nel laboratorio del fabbricante. Il numero minimo dei campioni può essere definito in funzione dei risultati della verifica dello stesso fabbricante.

2.8.4.3. Se il livello qualitativo risulta insoddisfacente oppure se sembra necessario verificare la validità delle prove eseguite in applicazione del punto 2.8.4.2, l'ispettore deve scegliere dei campioni da inviare al servizio tecnico che ha eseguito le prove di omologazione.

2.8.4.4. L'autorità competente può eseguire qualsiasi prova prescritta nella presente direttiva.

2.8.4.5. La normale frequenza delle ispezioni autorizzate dall'autorità competente è di due all'anno. Qualora fossero registrati risultati negativi nel corso di una delle suddette ispezioni, l'autorità competente dispone affinché siano prese tutte le misure necessarie per ristabilire quanto prima possibile la conformità della produzione.»

Il testo dei punti da 3.1 a 3.1.5 è sostituito dal nuovo testo seguente:

«3.1. Equipaggiamento dei veicoli (¹)

3.1.1. Tutti i veicoli di cui all'articolo 9 delle categorie M ed N (eccettuati i veicoli che prevedono posti progettati appositamente per passeggeri in piedi delle categorie M_2 oltre 3,5 t e M_3) devono essere equipaggiati con cinture di sicurezza oppure con sistemi di ritenuta conformi alle prescrizioni della presente direttiva.

3.1.2. I tipi di cinture di sicurezza oppure di sistemi di ritenuta per ciascun posto per il quale è prescritta l'installazione devono essere quelli specificati nell'allegato XV [per i quali non possono tuttavia essere utilizzati riavvolgitori senza dispositivo di bloccaggio (punto 1.8.1) né riavvolgitori con dispositivo di bloccaggio manuale (punto 1.8.2)]. Per tutti i posti per i quali sono prescritte cinture subaddominali di tipo B nell'allegato XV sono ammesse cinture subaddominali del tipo Br3 eccetto il caso in cui durante l'utilizzazione esse riavvolgano in modo tale da ridurre notevolmente il conforto dopo un allacciamento normale.

3.1.3. Tuttavia per i posti laterali diversi da quelli frontali dei veicoli della categoria M_1, figuranti nell'allegato XV e contrassegnati dal simbolo Ø, è ammessa l'installazione di cinture subaddominali del tipo B, Br3 o Br4m qualora esista un passaggio tra un sedile e la fiancata più vicina del veicolo destinato a consentire l'accesso dei passeggeri alle altri parti del veicolo. Uno spazio tra un sedile e la fiancata è considerato un passaggio se la distanza fra la fiancata, quando tutte le portiere siano chiuse, ed un piano verticale-longitudinale passante per la linea centrale del sedile in questione — misurato alla posizione del punto R e perpendicolarmente al piano mediano longitudinale del veicolo — è superiore a 500 mm.

3.1.4. Se non sono prescritte cinture di sicurezza può essere montato qualsiasi tipo di cintura o di sistema di ritenuta conforme alla presente direttiva a scelta del costruttore. Le cinture del tipo A dei tipi consentiti nell'allegato XV possono essere montate in alternativa alle cinture subaddominali per quei posti per i quali l'allegato XV prescrive cinture subaddominali.

3.1.5. Sulle cinture a tre punti munite di riavvolgitori, almeno un riavvolgitore deve agire sulla cinghia diagonale.

3.1.6. Ad eccezione dei veicoli della categoria M_1 può essere consentito un riavvolgitore con dispositivo di bloccaggio di emergenza del tipo 4 N (punto 1.8.5) in luogo di un riavvolgitore del tipo 4 (punto 1.8.4) qualora si dimostri ai servizi responsabili delle prove che il montaggio di un riavvolgitore del tipo 4 non sarebbe pratico...

3.1.7. Per i posti anteriori laterali e centrali indicati nell'allegato XV e contrassegnati dal simbolo *, le cinture subaddominali del tipo specificato in detto allegato sono considerate idonee se il parabrezza è situato al di fuori della zona di riferimento definita nell'allegato II della direttiva 74/60/CEE.

Per quanto riguarda le cinture, il parabrezza è considerato parte della zona di riferimento se uò entrare in contatto statico con il dispositivo di prova, secondo il metodo descritto nell'allegato II della direttiva 74/60/CEE.

3.1.8. Per tutti i posti che figurano nell'allegato XV e contrassegnati dal simbolo , devono essere montate cinture subaddominali dei tipi specificati nel suddetto allegato qualora vi sia un "posto esposto" quale definito al punto 3.1.9.

3.1.9. Per "posto esposto" si intende un posto privo di schermo di protezione" davanti al sedile nello spazio compreso:

— tra due piani orizzontali, uno dei quali passa per il punto H e l'altro è situato 400 mm sopra il precedente;

— tra due piani verticali longitudinali simmetrici rispetto al punto H, distanti tra loro 400 mm;

— posteriormente ad un piano verticale trasversale distante 1,30 m dal punto H.

Ai fini della presente prescrizione s'intende per "schermo di protezione" una superficie di adeguata resistenza e che non presenti discontinuità tali che, lanciando una sfera del diametro di 165 mm in direzione longitudinale orizzontale passante per un punto qualsiasi dello spazio definito sopra e il centro della sfera, nello schermo di protezione non esista alcuna apertura attraverso la quale si possa far passare la proiezione geometrica della sfera.

Un sedile è considerato come un "posto esposto" se gli schermi di protezione entro lo spazio sopra definito hanno una superficie globale inferiore a 800 cm^2.

---

(1) Per taluni tipi di veicoli, oltre alle prescrizioni del paragrafo 3.1, gli Stati membri possono accettare, ai sensi della legislazione nazionale, altri tipi di cinture di sicurezza o di sistemi di ritenuta che rientrano nella presente direttiva.»

Dopo il punto 3.2.2.3 aggiungere il nuovo punto 3.2.2.4:

«3.2.2.4. Il progetto e l'installazione di qualsiasi cintura di sicurezza fornita per ciascun posto devono essere tali da consentire alle stesse di essere prontamente disponibili per l'uso. Inoltre se l'intero sedile o il cuscino del sedile e/o lo schienale possono essere ripiegati per consentire l'accesso alla parte posteriore del veicolo e per il carico di merci o bagagli, dopo aver ripiegato e riportato detti sedili in posizione di utilizzazione, le cinture di sicurezza fornite per detti sedili devono essere accessibili per l'uso o facilmente recuperabili da sotto o da dietro il sedile conformemente alle istruzioni contenute nel manuale destinato agli utenti del veicolo, senza richiedere particolare addestramento o pratica.»

3.3.2. La quarta frase viene redatta come segue:

«Nel caso di cinture di sicurezza o di sistemi di ritenuta destinati ai sedili laterali anteriori, tranne il caso di cinture a bretella, la fibbia deve poter essere chiusa anche nello stesso modo.»

L'ultima frase del punto 3.3.2 viene redatta nel modo seguente:

«Si deve verificare che, qualora la fibbia sia in contatto con l'utilizzatore, la superficie di contatto soddisfi alle prescrizioni del punto 2.4.2.1 del presente allegato.»

Al punto 1 dell'allegato II aggiungere il testo seguente:

«.../sistema per la regolazione in altezza dell'attacco superiore (1).»

Oltre al certificato di omologazione, deve essere aggiunto il seguente modello:

«*Appendice 1*

DOCUMENTO MODELLO

INSTALLAZIONE DI CINTURE DI SICUREZZA E DI SISTEMI DI RITENUTA

(formato massimo A 4)

Nome dell'amministrazione che effettua la notifica ....

Notifica concernente la valutazione dell'installazione delle cinture di sicurezza o dei sistemi di ritenuta in un veicolo conformemente al paragrafo 3 dell'allegato I della direttiva 77/541/CEE modificata dalle direttive 81/576/CEE, 82/319/CEE e 90/613/CEE

La presente notifica riassume le principali caratteristiche dell'installazione e la valutazione soddisfacente, insoddisfacente, non più soddisfacente da parte dell'amministrazione.

Numero di riferimento della notifica: ....

1. Marchio di fabbrica o di commercio del veicolo a motore: ....

2. *Tipo e categoria del veicolo:* ....

3. Nome ed indirizzo del costruttore: ....
....

4. Eventualmente, nome ed indirizzo del mandatario del costruttore: ....

5. Descrizione delle cinture di sicurezza o dei sistemi di ritenuta comprendente:

5.1. Cinture di sicurezza
Costruzione: ....
Numero dell'omologazione iniziale: ....
Posizione sul veicolo: ....

5.2. Ancoraggi delle cinture di sicurezza
Numero dell'omologazione iniziale: ....

5.3. Sedili e loro ancoraggi
Numero dell'omologazione iniziale: ....

6. Veicolo presentato per la valutazione il: ....

7. Servizio tecnico incaricato dell'ispezione: ....
....

8. Data del verbale compilato dal suddetto servizio: ....

9. Numero del verbale compilato dal suddetto servizio: ....

10. L'installazione è considerata soddisfacente/insoddisfacente/non più soddisfacente [1] ai sensi dei paragrafi da 3.1 a 3.3.4 dell'allegato I.

11. Località: ....

12. Data: ....

13. Con riferimento alla presente notifica possono essere ottenuti a richiesta i seguenti documenti: verbali di omologazione, fotografie e/o disegni di cui ai punti 5.1, 5.2 e 5.3.

14. Firma: ....

---

[1] Cancelare le diciture inutili.»

L'allegato III è modificato come segue:

Al punto 1.1.1:

— aggiungere:

«9 per la Spagna
21 per il Portogallo»;

— sostituire il gruppo di lettere "GR" con il gruppo di lettere "EL".

Viene aggiunto il seguente nuovo punto 1.1.3.2.3:

«1.1.3.2.3. la lettera "p" quando si tratta di una cintura di sicurezza munita di dispositivo di precaricamento».

L'allegato VII è modificato come segue:

Il punto 3 è completato con la nuova frase seguente:

«La tolleranza relativa alla posizione dei punti di ancoraggio deve essere tale che ciascun punto di ancoraggio sia situato al massimo a 50 mm dai corrispondenti punti A, B e K indicati nella figura 1, od eventualmente A1, B1 e K.»

Aggiungere il seguente punto 3.1:

«3.1. Se una cintura è munita di un sistema di regolazione in altezza quale definito al punto 1.8.6 della presente direttiva, detto sistema deve essere fissato ad un telaio rigido ó ad una parte del veicolo sulla quale è normalmente montata e fissata saldamente al carrello di prova.»

La figura 1 è sostituita dalla figura seguente:

Figura 1
CARRELLO, SEDILE, ANCORAGGIO

L'allegato X è modificato come segue:

Alla fine del punto 2, lettera g), è aggiunto il testo seguente:

«... oppure, nel caso di una cintura di sicurezza munita di dispositivo di precaricamento, quando quest'ultimo sia stato azionato».

Aggiungere i seguenti nuovi allegati XV e XVI:

«ALLEGATO XV

INSTALLAZIONE DELLE CINTURE DI SICUREZZA CON L'INDICAZIONE DEI TIPI DI CINTURA E DI RIAVVOLGITORE

Categorie di veicoli	Posti laterali			Posti centrali	
	anteriore		non anteriore	anteriore	non anteriore
	Conducente	Passeggero			
M_1	Ar4m	Ar4m	⌀ A Ar4m	• B o A Br3 Br4m Ar4m	B Br3 Br4m
$M_2 \leq 3,5$ t	Ar4m Ar4Nm	Ar4m Ar4Nm	* B Br3 Br4m Br4Nm	• B o A Br3 Br4m Ar4m Br4Nm Ar4Nm	* B Br3 Br4m Br4Nm
$M_2 > 3,5$ t	B Br3 Br4m Br4Nm	B Br3 Br4m Br4Nm	* B Br3 Br4m Br4Nm	B Br3 Br4m Br4Nm	* B Br3 Br4m Br4Nm
M_3	B Br3 Br4m Br4Nm	B Br3 Br4m Br4Nm	* B Br3 Br4m Br4Nm	B Br3 Br4m Br4Nm	* B Br3 Br4m Br4Nm
N_1	Ar4m Ar4Nm	Ar4m Ar4Nm	* B Br3 Br4m Br4Nm	• B o A Br3 Br4m Ar4m Br4Nm Ar4Nm	* B Br3 Br4m Br4Nm
N_2	B Br3 Br4m Br4Nm	• B o A Br3 Br4m Ar4m Br4Nm Ar4Nm	* B Br3 Br4m Br4Nm	• B o A Br3 Br4m Ar4m Br4Nm Ar4Nm	* B Br3 Br4m Br4Nm
N_3	B Br3 Br4m Br4Nm	• B o A Br3 Br4m Ar4m Br4Nm Ar4Nm	* B Br3 Br4m Br4Nm	• B o A Br3 Br4m Ar4m Br4Nm Ar4Nm	* B Br3 Br4m Br4Nm

Osservazioni:

•: vedi paragrafo 3.1.7 dell'allegato I.

*: vedi paragrafi 3.1.8 e 3.1.9 dell'allegato I.

⌀: vedi paragrafo 3.1.3 dell'allegato I.»

ALLEGATO XVI

CONFORMITÀ DELLA PRODUZIONE

1. PROVE

Le cinture di sicurezza devono dimostrare di conformarsi ai requisiti sui quali si basano le seguenti prove:

1.1. **Verifica delle soglie di bloccaggio e della durata dei riavvolgitori con bloccaggio di emergenza**

Conformemente alle disposizioni del punto 2.7.7.2, nella direzione più sfavorevole dopo aver superato la prova di durata di cui ai punti 2.7.2, 2.7.7.1 e 2.7.7.3 come requisito del punto 2.4.5.2.5.

1.2. **Verifica della durata dei riavvolgitori a bloccaggio automatico**

Conformemente alle disposizioni del punto 2.7.7.1 completata dalle prove di cui ai punti 2.7.2 e 2.7.7.3 come requisito del punto 2.4.5.1.3.

1.3. **Prova di resistenza delle cinghie dopo condizionamento**

Conformemente al procedimento descritto al punto 2.7.5 dopo condizionamento di cui alle prescrizioni dei punti da 2.7.3.1 a 2.7.3.5.

1.3.1. *Prova di resistenza delle cinghie dopo abrasione*

Conformemente alla procedura di cui al punto 2.7.5 e dopo condizionamento in conformità alle prescrizioni del punto 2.7.3.6.

1.4. **Prova di microscorrimento**

Conformemente al procedimento descritto al punto 2.7.4.

1.5. **prova delle parti rigide**

Conformemente al procedimento descritto al punto 2.7.6.

1.6. **Verifica delle prestazioni della cintura di sicurezza o del sistema di ritenuta quando sottoposti alla prova dinamica**

1.6.1. *Prova con condizionamento*

1.6.1.1. Cinture o sistemi di ritenuta muniti di un riavvolgitore a bloccaggio di emergenza:

conformemente alle prescrizioni dei punti 2.7.8 e 2.7.9, utilizzando una cintura sottoposta precedentemente a 45 000 cicli della prova di durata del riavvolgitore prescritti al punto 2.7.7.1 e alle prove definite nei punti 2.4.2.3, 2.7.2 e 2.7.7.3.

1.6.1.2. Cinture o sistemi di ritenuta muniti di riavvolgitore a bloccaggio automatico: conformemente alle prescrizioni dei punti 2.7.8 e 2.7.9, utilizzando una cintura sottoposta in precedenza a 10 000 cicli della prova di durata del riavvolgitore prescritti al punto 2.7.7.1 e alle prove prescritte ai punti 2.4.2.3, 2.7.2 e 2.7.7.3.

1.6.1.3. Cinture statiche: conformemente alle prescrizioni dei punti 2.7.8 e 2.7.9 eseguite su una cintura di sicurezza sottoposta alla prova prescritta ai punti 2.4.3.2 e 2.7.2 dell'allegato I della presente direttiva.

1.6.2. *Prova senza condizionamento*

Conformemente alle prescrizioni dei punti 2.7.8 e 2.7.9.

2. FREQUENZA DELLA PROVA E RISULTATI

2.1. La frequenza delle prove di conformità alle prescrizioni di cui ai punti da 1.1 a 1.5 del presente allegato deve essere controllata statisticamente e su base casuale conformemente ad uno dei normali procedimenti di assicurazione della qualità.

2.1.1. Nel caso inoltre di riavvolgitori con bloccaggio di emergenza, tutti i complessivi devono essere controllati:

2.1.1.1. conformemente alle prescrizioni di cui ai punti 2.7.7.2.1 e 2.7.7.2.2, nella direzione più sfavorevole come specificato al punto 2.7.7.2.1.2. I risultati della prova devono soddisfare le prescrizioni dei punti 2.4.5.2.1.1 e 2.4.5.2.3, oppure

2.1.1.2. conformemente alle prescrizioni di cui al punto 2.7.7.2.3 nella direzione più sfavorevole. Non di meno la velocità dell'inclinazione può superare quella prescritta purché non incida sui risultati della prova. I risultati della prova devono soddisfare le prescrizioni del punto 2.4.5.2.1.4.

2.2. In caso di controllo della conformità con la prova dinamica di cui al punto 1 6 del presente allegato, questa deve essere eseguita con una frequenza minima di:

2.2.1. *Prove senza condizionamento*

2.2.1.1. Nel caso di cinture munite di riavvolgitore con bloccaggio d'emergenza, devono essere sottoposte alla prova prescritta al punto 1.6.1.1 del presente allegato:

— una su 100 000 cinture prodotte, con una frequenza minima di una ogni due settimane, se la produzione giornaliera supera le 1 000 unità,

— una su 10 000 cinture prodotte, con una frequenza minima di una all'anno, se la produzione giornaliera è inferiore o pari a 1 000 unità,

per ogni tipo di meccanismo di bloccaggio (¹).

2.2.1.2. Nel caso di cinture munite di riavvolgitore a bloccaggio automatico e di cinture statiche devono essere sottoposte alla prova prescritta rispettivamente ai punti 1.6.1.2 e 1.6.1.3 del presente allegato:

— una su 100 000 cinture prodotte, con una frequenza minima di una ogni due settimane, se la produzione giornaliera supera le 1 000 unità,

— una su 10 000 cinture prodotte, con una frequenza minima di una all'anno, se la produzione giornaliera è inferiore o pari a 1 000 unità.

2.2.2. *Prove senza condizionamento*

2.2.2.1. Nel caso di cinture munite di un riavvolgitore a bloccaggio di emergenza, deve esser sottoposto alla prova prescritta al punto 1.6.2 del presente allegato il seguente numero di campioni:

2.2.2.1.1. per una produzione non inferiore a 5 000 cinture al giorno, due cinture ogni 25 000 prodotte con una frequenza minima di una al giorno per ogni tipo di meccanismo di bloccaggio;

2.2.2.1.2. per una produzione inferiore a 5 000 cinture al giorno, una cintura ogni 5 000 prodotte con una frequenza minima di una all'anno per ogni tipo di meccanismo di bloccaggio.

2.2.2.2. Nel caso di cinture dotate di riavvolgitore a bloccaggio automatico o di cinture statiche, deve essere sottoposto alla prova prescritta al punto 1.6.2 del presente allegato il seguente numero di campioni:

2.2.2.2.1. per una produzione non inferiore a 5 000 cinture al giorno, due cinture ogni 25 000 prodotte con una frequenza minima di una al giorno per ciascun tipo omologato;

2.2.2.2.2. per una produzione inferiore a 5 000 cinture al giorno, una cintura ogni 5 000 prodotte con una frequenza minima di una all'anno per ogni tipo omologato.

2.2.3. *Risultati*

I risultati delle prove devono soddisfare le prescrizioni di cui al punto 2.6.1.3.1 dell'allegato I.

Lo spostamento verso l'avanti del manichino può essere controllato per quanto disposto al punto 2.6.1.3.2 (oppure eventualmente 2.6.1.4) dell'allegato I della presente direttiva, durante una prova eseguita con condizionamento conformemente al punto 1.6.1 del presente allegato ricorrendo ad un metodo semplificato adatto.

2.3. Se un campione non supera una determinata prova, deve essere eseguita un'ulteriore prova per quanto concerne lo stesso requisito su almeno tre altri campioni. Nel caso delle prove dinamiche, se uno di questi ultimi non supera la prova, il detentore dell'omologazione od il suo mandatario deve comunicare all'autorità competente che rilascia l'omologazione le misure prese per ristabilire la conformità della produzione.

(¹) Ai fini del presente allegato, s'intende per "tipo di meccanismo di bloccaggio" qualsiasi riavvolgitore con bloccaggio d'emergenze il cui meccanismo differisca soltanto per l'angolo o gli angoli del sensore rispetto al sistema di assi di riferimento del veicolo.»

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota al titolo:

— La direttiva CEE n. 90/628, che adegua al progresso tecnico la direttiva n. 77/541/CEE del Consiglio per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle cinture di sicurezza e ai sistemi di ritenuta dei veicoli a motore, è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. L 341 del 6 dicembre 1990 e ripubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 9 del 31 gennaio 1991, 2ª serie speciale.

Note alle premesse:

— La legge n. 942/1973 detta norme sulla «Ricezione nella legislazione italiana delle direttive della Comunità economica europea concernenti il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi». Si trascrive il testo dei relativi articoli 1, 2 e 10:

«Art. 1. — I veicoli a motore destinati a circolare su strada con o senza carrozzeria ed i loro rimorchi, esclusi i veicoli che si spostano su rotaia, debbono essere sottoposti, dal Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile all'esame del tipo per l'omologazione CEE secondo le prescrizioni tecniche che saranno emanate entro sei mesi dal Ministro per i trasporti e l'aviazione civile, con propri decreti, in attuazione delle direttive del Consiglio o della commissione delle Comunità europee concernenti l'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi».

«Art. 2. — La domanda per l'omologazione di cui al precedente art. 1 è presentata dal costruttore, o dal suo legale rappresentante, al Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile; la domanda non è accolta quando risulti che sia stata presentata, per lo stesso tipo di veicolo, richiesta di omologazione presso altro Stato membro della CEE».

«Art. 10. — Le prescrizioni tecniche man mano emanate dal Ministro per i trasporti e l'aviazione civile in attuazione delle direttive comunitarie possono essere rese obbligatorie con decreto dello stesso Ministro per i trasporti e l'aviazione civile, anche prima che siano completate prescrizioni tecniche necessarie per procedere alla omologazione CEE, in sostituzione di quelle concernenti l'omologazione nazionale o l'approvazione dei tipi di dispositivi previste, rispettivamente dagli articoli 53 e 78 del testo unico delle norme sulla circolazione stradale, approvato con D.P.R. 15 giugno 1959, n. 393».

— Per la direttiva CEE n. 90/628 si veda in nota al titolo.

— Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, fema restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di «regolamento», siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.

Nota all'art. 6:

— Il testo dell'art. 9 della legge n. 942/1973 è il seguente:

«Art. 9. — A richiesta del produttore o del costruttore di un dispositivo o un veicolo per quanto riguarda uno o più requisiti può essere omologato in alternativa a quanto prescritto dall'art. 1, secondo le prescrizioni tecniche contenute nei regolamenti e nelle raccomandazioni emanate dall'ufficio europeo per le Nazioni Unite, commissioni economiche per l'Europa, accettate dal Ministro per i trasporti e l'aviazione civile».

92G0467

DECRETO 29 ottobre 1992.

Determinazione del contributo per l'iscrizione all'albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi per l'anno 1993.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI

Vista la legge 6 giugno 1974, n. 298, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 gennaio 1976, n. 32;

Visto il proprio decreto n. 2949 del 5 novembre 1987 registrato in data 2 giugno 1988, registro n. 5, foglio n. 393, con il quale è stato ricostituito il comitato centrale per l'albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi;

Ritenuta la necessità di stabilire la misura annuale del contributo per l'anno 1993 ai sensi dell'art. 63 della legge 6 giugno 1974, n. 298, per le persone fisiche e giuridiche iscritte all'albo e che abbiano presentato domanda di iscrizione all'albo e che legittimamente esercitano autotrasporto di cose per conto di terzi alla data del 13 ottobre 1992;

Tenuto conto che i mezzi finanziari necessari per la tenuta dell'albo per l'anno 1993 ammontano, secondo le previsioni a L. 4.000.000.000;

Rilevato che al fine di determinare la misura del contributo per ciascun veicolo a seconda del tipo e della portata dei circa 375.000 veicoli in circolazione nel Paese è opportuno operare un raggruppamento di veicoli del tipo omologato nelle due categorie degli autoveicoli e rimorchi (o semirimorchi), differenziando ancora i singoli veicoli, per fasce di portata;

Sentito il comitato centrale per l'albo che, nella riunione del 15 ottobre 1992, ha espresso riserve sulla proposta avanzata dall'Amministrazione circa la determinazione per l'anno 1993 della misura del contributo previsto dall'art. 63 della legge 6 giugno 1974, n. 298, ritenendo, per quando riguarda la materiale determinazione della misura del contributo stesso, che non sussistono le condizioni per rendere il parere di rito;

Ritenuto che le riserve ed il dissenso espressi dal comitato centrale per l'albo devono essere tenute nel debito conto per l'attività dell'Amministrazione nello specifico settore, ma che non possono essere ostativi all'adozione del presente decreto, in quanto l'eventuale blocco del contributo per l'anno 1993 significherebbe, in pratica, la paralisi di tutti i novantacinque comitati provinciali, dei diciannove comitati regionali e dello stesso comitato centrale per l'albo;

Decreta:

Art. 1.

Le persone fisiche e giuridiche iscritte o che abbiano presentato domanda di iscrizione all'albo, che esercitano legittimamente l'autotrasporto di cose per conto di terzi alla data del 31 dicembre 1992, devono corrispondere entro la data stessa il contributo per l'anno 1993 di cui al successivo art. 2 per ciascun veicolo con il quale viene esercitato l'anzidetto autotrasporto.

In applicazione dell'art. 13, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 3 gennaio 1976, n. 32, la prova dell'avvenuto pagamento del contributo di cui al comma precedente deve essere fornita al competente comitato provinciale per l'albo entro il 30 gennaio 1993.

Art. 2.

Il contributo all'albo delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi, da versarsi secondo le modalità previste dal decreto ministeriale 26 agosto 1977, emanate di concerto con il Ministro del tesoro, è stabilito nelle misure seguenti:

a) autocarri e rimorchi per trasporto di cose di portata utile non superiore a tonn. 3,5 purché di peso complessivo a pieno carico non superiore a tonn. 6 con esclusione dei veicoli di massa complessiva a pieno carico non superiore a tonn. 3,5	L. 2.700
b) autoveicoli e rimorchi per trasporti specifici di cose di portata utile non superiore a tonn. 3,5 purché di peso complessivo a pieno carico non superiore a tonn. 6 con esclusione dei veicoli di massa complessiva a pieno carico non superiore a tonn. 3,5 . .	» 2.700
c) autocarri e rimorchi per trasporto di cose di portata utile superiore a tonn. 3,5 o peso complessivo a pieno carico superiore a tonn. 6	» 4.600
d) autoveicoli e rimorchi per trasporti specifici di cose di portata utile superiore a tonn. 3,5 o peso complessivo a pieno carico superiore a tonn. 6	» 4.600
e) trattori e semirimorchi destinati al trasporto di cose ed a trasporti specifici di cose	» 6.300

Per i veicoli indicati sotto le lettere *c), d)* ed *e)* oltre al contributo fisso a fianco di ciascuna di esse segnato, deve essere corrisposta altresì la somma di L. 350 per ogni tonnellata o frazione di tonnellata di portata se il veicolo è di portata utile non superiore a tonn. 11 purché di peso complessivo a pieno carico non superiore a tonn. 18 e di L. 550 nel caso di portata o peso complessivo superiore a detti limiti.

L'ammmontare del contributo di L. 350 e di L. 550 di cui al comma precedente è computato per ogni tonnellata o frazione di tonnellata come segue:

1) sulla portata effettiva per i veicoli classificati eccezionali;

2) sulla portata utile per gli altri veicoli. In questo ultimo caso nella portata utile deve essere inclusa quella derivante dagli incrementi transitori previsti dal decreto ministeriale 26 novembre 1976, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 326 del 7 dicembre 1976 e dal decreto ministeriale 28 aprile 1977, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 135 del 19 maggio 1977.

Le imprese titolari di una autorizzazione per un trattore stradale in corrispondenza del quale non hanno un rimorchio o semirimorchio agganciabile per costituire autotreno o autoarticolato, oltre al contributo fisso di cui sopra, devono corrispondere la somma di L. 550 per ogni tonnellata del 70% del peso rimorchiabile indicato per il trattore stesso.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 ottobre 1992

Il Ministro: TESINI

92A4989

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 27 ottobre 1992.

Approvazione di tariffe di assicurazione sulla vita e di condizioni speciali di polizza, presentate dalla Società BNL vita - Compagnia di assicurazione e riassicurazione S.p.a., in Milano.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 22 ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni sulla vita;

Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 20, recante integrazioni e modifiche alla legge 12 agosto 1982, n. 576;

Viste le domande in data 8 giugno, 27 e 29 luglio e 14 settembre 1992 presentate dalla Società BNL vita - Compagnia di assicurazione e riassicurazione S.p.a., con sede in Milano, intese ad ottenere l'approvazione di tariffe di assicurazione sulla vita e di condizioni speciali di polizza;

Viste le lettere n. 223761 del 7 ottobre 1992 e n. 223806 del 12 ottobre 1992 con le quali l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato, che non esistono elementi ostativi alla emanazione del provvedimento richiesto con le domande anzidette;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvate, secondo il testo autenticato e depositato presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo, le seguenti tariffe di assicurazione sulla vita e le condizioni speciali di polizza, presentate dalla Società BNL vita - Compagnia di assicurazione e riassicurazione S.p.a., con sede in Milano:

1) tariffa n. 54UB/CV: assicurazione di capitale differito con controassicurazione, a premio unico da utilizzare per l'emissione di un contratto collettivo da stipulare con la Banca nazionale del lavoro a favore dei propri dipendenti;

2) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, della predetta tariffa n. 54UB/CV;

3) condizioni di applicazione della tariffa n. 20 - assicurazione temporanea per il caso di morte, a premio annuo costante - da utilizzare nell'ambito del predetto contratto collettivo da stipulare con la Banca nazionale del lavoro a favore dei propri dipendenti;

4) tariffa 414C/CV: assicurazione a termine fisso, con ulteriore corresponsione di somme periodiche in caso di premorienza della testa assicurata, a premio annuo costante (tariffa a tasso tecnico 4%):

5) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, della tariffa di cui al precedente punto 4);

6) condizioni di applicazione della tariffa, regolanti la riduzione del tasso di premio, da applicare a contratti di assicurazione di cui al precedente punto 4), allorquando il premio corrisposto ecceda l'importo di L. 1.000.000;

7) tariffa di opzione per la conversione del capitale garantito alla scadenza contrattuale in una rendita rivalutabile annualmente e pagabile in modo certo per i primi cinque o dieci anni;

8) tariffa di opzione per la conversione del capitale inizialmente assicurato, rivalutato all'epoca del decesso dell'assicurato, in una rendita rivalutabile annualmente e pagabile in modo certo con cadenza mensile per la durata del contratto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 ottobre 1992

Il Ministro: GUARINO

92A4972

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 15 ottobre 1992.

Modalità di pagamento della seconda rata dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili di cui all'art. 1, comma 2, del decreto-legge 13 dicembre 1991, n. 396, convertito dalla legge 6 febbraio 1992, n. 65.

IL MINISTRO DELLE FINANZE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 1, comma 2, del decreto-legge 13 dicembre 1991, n. 396, convertito dalla legge 6 febbraio 1992, n. 65, con il quale si stabilisce, tra l'altro, che il pagamento dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili, di cui all'art. 1, comma 3, del decreto-legge 13 settembre 1991, n. 299, convertito dalla legge 18 novembre 1991, n. 363, può essere effettuato mediante versamento diretto al concessionario in due rate;

Visti i decreti ministeriali 7 novembre 1991 e 4 dicembre 1991, con i quali si sono stabilite le modalità per il versamento al concessionario dell'imposta di cui sopra in unica soluzione o a titolo di prima rata;

Ritenuta la necessità di predisporre, per il versamento della seconda rata dell'imposta INVIM, di cui al citato art. 1, comma 2, del decreto-legge 13 dicembre 1991, n. 396, convertito dalla legge 6 febbraio 1992, n. 65, una specifica distinta di versamento;

Decreta:

Art. 1.

Il pagamento della seconda rata dell'imposta dovuta sull'incremento di valore degli immobili previsto dall'art. 1, comma 2, secondo periodo, del decreto-legge 13 dicembre 1991, n. 396, convertito dalla legge 6 febbraio 1992, n. 65, va effettuato tra il 1° novembre e il 18 dicembre 1992 al concessionario competente secondo i criteri stabiliti dall'art. 1 dei decreti ministeriali 7 novembre 1991 e 4 dicembre 1991, utilizzando la distinta Mod. 9 *bis*, Modulario F., Riscossione n. 9 *bis*, conforme a quella riportata nell'allegato 1 al presente decreto.

Per il versamento della seconda rata di imposta va utilizzato il codice-tributo 8851, gruppo 54.

A fronte di ogni versamento il concessionario rilascia un attestato e una quietanza.

Nei cinque giorni successivi al pagamento il contribuente trasmette l'attestato all'ufficio del registro competente, mentre conserverà la quietanza per propria documentazione.

Nei dieci giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma 1, il concessionario trasmette all'ufficio del registro competente, debitamente compilata, la scheda del contribuente, conforme all'allegato 2 al presente decreto.

Ai fini della contabilizzazione e rendicontazione delle somme riscosse valgono le disposizioni contenute negli articoli 3 e 4 del decreto 7 novembre 1991, salvo per quanto concerne l'acquisizione, rilevabile dalla distinta mod. 9 *bis*, del dato relativo agli interessi, che deve essere registrato nella zona del record tipo 2 già riservata, ai sensi dell'ultimo periodo dell'art. 3 del suindicato decreto 7 novembre 1991, al dato relativo al numero di dichiarazioni cui si riferisce il versamento, del quale non deve essere più operata l'acquisizione.

Rimane ferma l'impostazione del dato relativo al codice dell'ufficio del registro nella zona del record tipo 2, riservata al periodo di riferimento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 ottobre 1992

Il Ministro delle finanze
GORIA

Il Ministro del tesoro
BARUCCI

(carta bianca, grafica color nero)

ALLEGATO

MODULARIO
Finanze Riscossione - 9 bis

Mod. 9 bis

MINISTERO DELLE FINANZE
SERVIZIO CENTRALE DELLA RISCOSSIONE

CONCESSIONE DI ____________________

DISTINTA PER IL VERSAMENTO DELLA 2ª RATA DELL'INVIM
(Art. 1, comma 2, D.L. 13.12.1991, n. 396, convertito dalla L. 6.2.1992, n. 65)

DATI RELATIVI AL SOGGETTO D'IMPOSTA

attenzione: scrivere a macchina o stampatello

DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE	NUMERO DI CODICE FISCALE

DOMICILIO FISCALE

C.A.P.	COMUNE (senza abbreviazioni)	PROV. (sigla)

VIA o PIAZZA	N. CIVICO

COD. TRIBUTO	GRUPPO	IMPOSTA	INTERESSI	TOTALE

Codice contribuente

PROV.	COMUNE	CODICE	C.C.

Importante: vedere a tergo le avvertenze

DATA		
giorno	mese	anno

FIRMA ....

UFFICIO DEL REGISTRO (cui è stata inviata la dichiarazione)		
PROVINCIA (sigla)		CODICE

Zona riservata al concessionario

Data (giorno mese anno) Codice Concessione

Emesse quietanze serie ....

dal n. .... al n. ....

(carta bianca, grafica color nero)

ALLEGATO 1/1

ED. 1992

AVVERTENZE

Questa distinta, compilata in ogni sua parte, deve essere utilizzata per il versamento della seconda rata dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili, secondo quanto disposto dall'art. 1, comma 2, del decreto-legge 13 dicembre 1991, n. 396, convertito dalla legge 6 febbraio 1992, n. 65. La stessa disposizione legislativa prescrive che contemporaneamente all'imposta residua siano versati anche gli interessi, nella misura del 9% annuo. La distinta va compilata per ciascun ufficio del registro cui è stata inviata la dichiarazione INVIM.

Il versamento va effettuato alla concessione nella cui circoscrizione è compreso il comune in cui ha sede l'ufficio del registro cui è stata presentata la dichiarazione prevista dall'art. 18 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643 ovvero al concessionario competente secondo il domicilio fiscale del contribuente.

Nella compilazione della distinta, si richiama l'attenzione sulla necessità di riportare esattamente i seguenti dati:

- ammontare dell'imposta;
- ammontare degli interessi;
- ammontare complessivo;
- indicazione dell'ufficio del registro cui è stata presentata la dichiarazione;
- numero di codice identificativo del competente ufficio del registro, che può essere richiesto direttamente al concessionario.

Nei cinque giorni successivi al pagamento, il contribuente trasmette l'attestato all'ufficio del registro competente, mentre conserverà la quietanza per propria documentazione.

RIFERIMENTO CODICI TRIBUTI E GRUPPI D'IMPOSTA

COD. TRIB.	GRUPPO	DESCRIZIONE
8851	54	INVIM (art. 1, comma 2, D.L. 13-12-1991, n. 396, convertito dalla legge 6 febbraio 1992, n. 65).

SANZIONI

Incompletezza della distinta. L'indicazione dei dati richiesti nella distinta è obbligatoria. Per l'incompletezza dei dati stessi si applica a carico del soggetto d'imposta la pena pecuniaria da L. 18.000 a L. 120.000; per l'omessa o inesatta indicazione del codice fiscale, da L. 200.000 a L. 4.000.000.

Ritardati, omessi o insufficienti versamenti. Per questa infrazione è applicabile la sopratassa del 30% della somma non versata o versata in ritardo, ridotta al 10% se il versamento è effettuato nei cinque giorni successivi a quello di scadenza.

(carta bianca, grafica color nero)

ALLEGATO 2

CONCESSIONE DI ______ Cod. Conc. ______

UFFICIO DEL REGISTRO DI ______

SCHEDA DEI VERSAMENTI INVIM

(Art. 1 - D.L. 13-12-1991 n. 396 convertito dalla L. 6-2-1992 n. 65)

ANNO 19 ____

CODICE FISCALE

DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE

Ditta ______ Contribuente n. ______

DOMICILIO FISCALE

C.A.P. ______ Comune ______ Prov. ______

Via o Piazza ______ Numero Civico ______

Accreditamento versamenti diretti

Foglio n.

DATA VERSAMENTO	NUMERO QUIETANZA	CODICE TRIBUTO	GRUPPO D'IMPOSTA	IMPORTI		
				IMPOSTA	INTERESSI	TOTALE
			TOTALE			

Il Concessionario

92A4986

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

DELIBERAZIONE 20 ottobre 1992.

Sostituzione del segretario della commissione della Lombardia per l'albo dei promotori di servizi finanziari. (Deliberazione n. 6542).

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

Visto l'art. 5, comma 6, della legge 2 gennaio 1991, n. 1;

Visto l'art. 18 del regolamento concernente l'albo e l'attività dei promotori di servizi finanziari, approvato con propria delibera n. 5388 del 2 luglio 1991, successivamente modificato con delibere n. 5635 del 3 dicembre 1991, e n. 5948 del 28 gennaio 1992 e n. 6359 del 22 luglio 1992;

Vista la delibera n. 5535 del 29 ottobre 1991, e successive modifiche ed integrazioni, con la quale questa Commissione ha proceduto all'insediamento delle commissioni regionali per l'albo dei promotori di servizi finanziari presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura aventi sede nei capoluoghi di regione;

Visto l'art. 3 del citato regolamento, approvato con la citata delibera n. 5388 del 2 luglio 1991;

Vista la nota del 23 settembre 1992 con la quale la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura con sede in Milano ha comunicato le dimissioni del sig. Renato Soldati, segretario della commissione della Lombardia per l'albo dei promotori di servizi finanziari;

Considerato che, con riferimento alle suddette dimissioni, il presidente della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Milano ha proceduto, ai sensi dell'art. 3, comma 4, del citato regolamento n. 5388 del 2 luglio 1991 alla sostituzione del sig. Renato Soldati con la dott.ssa Gisella Introzzi, quale segretario della commissione della Lombardia per l'albo dei promotori di servizi finanziari;

Considerata la necessità, in relazione a quanto premesso, di modificare la propria delibera n. 5535 del 29 ottobre 1991;

Delibera:

La composizione della commissione della Lombardia per l'albo dei promotori di servizi finanziari, indicata nella delibera n. 5535 del 29 ottobre 1991, è modificata a seguito della sostituzione del segretario dott. Renato Soldati con la dott.ssa Gisella Introzzi.

La presente delibera sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Bollettino della Consob.

Roma, 20 ottobre 1992

Il presidente: BERLANDA

92A4951

UNIVERSITÀ DI MILANO

DECRETO RETTORALE 10 luglio 1992.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Milano, approvato con regio decreto 4 novembre 1926, n. 2280, e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2233, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modifiche ed aggiornamenti;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Visto il decreto rettorale in data 31 gennaio 1991 con il quale, in attuazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 maggio 1989 e della legge 7 agosto 1990, n. 245, è stata istituita presso l'Università degli studi di Milano, con sede in Como, la seconda facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali con i corsi di laurea in chimica e in fisica;

Vista la proposta formulata dalle autorità accademiche dell'Università di Milano concernente l'inserimento nello statuto dell'ordinamento degli studi del corso di laurea in fisica della seconda facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali;

Preso atto del parere favorevole espresso dal Consiglio universitario nazionale in data 10 aprile 1992;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare la nuova modifica statutaria proposta, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Milano, approvato e modificato con i decreti sopra citati, è ulteriormente modificato come di seguito indicato:

Art. 1.

L'art. 1 del titolo I «Disposizioni generali» è soppresso e così riformulato:

Art. 1. — L'Università degli studi di Milano comprende le seguenti facoltà:

facoltà di giurisprudenza;

facoltà di scienze politiche;

facoltà di lettere e filosofia;

facoltà di medicina e chirurgia;

facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali;

facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali II (con sede in Como);

facoltà di farmacia;

facoltà di agraria;

facoltà di medicina veterinaria.

Art. 2.

Dopo l'art. 57, con lo scorrimento dei successivi titoli ed articoli, sono inseriti quelli sottoelencati.

Titolo VII

SECONDA FACOLTÀ
DI SCIENZE MATEMATICHE, FISICHE E NATURALI
(con sede in Como)

Art. 58. — La seconda facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali, con sede in Como, conferisce la laurea in fisica.

Laurea in fisica

Art. 59. — La durata del corso degli studi per la laurea in fisica è di quattro anni.

I titoli di ammissione sono quelli previsti dalle vigenti disposizioni di legge.

Il corso di studi si distingue in due indirizzi: generale e applicativo.

Insegnamenti fondamentali:

Primo biennio:

Comuni a tutti gli indirizzi

1) fisica generale I (con esercitazioni);

2) fisica generale II (con esercitazioni);

3) analisi matematica I (con esercitazioni);

4) analisi matematica II (con esercitazioni);

5) geometria I (con esercitazioni);

6) meccanica razionale (con esercitazioni);

7) chimica con esercitazioni di laboratorio (per fisici);

8) esperimentazioni di fisica I;

9) esperimentazioni di fisica II.

È richiesta inoltre una prova di conoscenza di due lingue straniere da scegliersi tra le seguenti: inglese, francese, russo, tedesco.

Secondo biennio:

a) Comuni ai due indirizzi:

1) struttura della materia;

2) istituzioni di fisica teorica (con esercitazioni);

3) metodi matematici della fisica.

b) Per l'indirizzo generale:

4) fisica superiore (con esercitazioni);

5) fisica teorica (con esercitazioni);

6) corso di matematiche superiori;

7) laboratorio di fisica I;

8) laboratorio di fisica II;

9) un corso complementare a scelta.

c) Per l'indirizzo applicativo:

4), 5), 6), 7) quattro insegnamenti da scegliersi secondo modalità che verranno indicate nel piano degli studi in corrispondenza dei vari orientamenti che può assumere l'indirizzo applicativo;

8) laboratorio di fisica I;

9) laboratorio di fisica II.

Insegnamenti complementari:

1) acceleratori di particelle;

2) astrofisica;

3) chimica fisica;

4) cibernetica e teoria dell'informazione;

5) elettrologia;

6) elettronica;

7) elettronica applicata;

8) fisica dei reattori nucleari;

9) fisica dei neutroni;

10) fisica dello stato solido;

11) fisica delle particelle elementari;

12) fisica dei plasmi;

13) fisica matematica;

14) fisica nucleare;

15) fisica superiore;

16) fisica teorica;

17) istituzioni di analisi superiore;
18) istituzioni di fisica nucleare;
19) istituzioni di fisica matematica;
20) macchine calcolatrici;
21) meccanica quantistica;
22) meccanica statistica;
23) onde elettromagnetiche;
24) ottica;
25) ottica elettronica;
26) radioastronomia;
27) radioattività;
28) relatività;
29) semiconduttori;
30) spettroscopia;
31) storia delle fisica;
32) termodinamica;
33) fisica cosmica;
34) fisica atomica;
35) fisica molecolare;
36) astronomia;
37) calcolo delle probabilità;
38) calcoli numerici e grafici;
39) statistica matematica;
40) analisi superiore;
41) analisi funzionale;
42) teoria delle funzioni;
43) meccanica superiore;
44) geometria differenziale;
45) strutture nucleari;
46) fisica sanitaria;
47) elettronica nucleare;
48) effetti biologici delle radiazioni;
49) elettronica quantistica;
50) algebra;
51) filosofia della scienza;
52) storia della scienza e della tecnica;
53) teoria delle particelle elementari;
54) componenti elettronici;
55) fluidodinamica;
56) teoria dei sistemi;
57) fisica nucleare delle alte energie;
58) tecnologie fisiche;
59) logica matematica;
60) teoria ed applicazione delle macchine calcolatrici;
61) topologia;
62) chimica organica;
63) scienza dei metalli;
64) elettrochimica;
65) fisiologia generale;
66) genetica;
67) fisica terrestre;
68) pedagogia;
69) psicologia;
70) teoria quantistica dei campi;
71) teoria dei gruppi;
72) ricerca operativa;
73) fisica dei fluidi;
74) biologia molecolare;
75) fisica dell'atmosfera;
76) geologia nucleare;
77) cosmologia;
78) microelettronica;
79) dinamica dei continui;
80) fisica della fusione nucleare;
81) misure fisiche dell'ambiente;
82) fonti d'energia;
83) scienze dell'istruzione;
84) termodinamica di non equilibrio;
85) strutture dissipative e strutture biologiche;
86) biofisica;
87) metodologie fisiche nell'archeologia e nell'arte;
88) teorie quantistiche;
89) fisica delle superfici.

Per ciascuno dei corsi elencati vi è un esame finale.

Gli insegnamenti di fisica generale I e II, analisi matematica I e II, constano ciascuno di due parti annuali distinte, la prima propedeutica alla seconda e comportano ciascuno due distinti esami, il primo propedeutico al secondo.

Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami di tutti gli insegnamenti prescritti dall'ordinamento per l'indirizzo prescelto.

L'esame di laurea consiste nella discussione di una dissertazione scritta riguardante ricerche di regola originali su argomenti riferentisi ad una disciplina del corso di laurea.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 10 luglio 1992

Il rettore: MANTEGAZZA

92A4935

UNIVERSITÀ DI REGGIO CALABRIA

DECRETO RETTORALE 8 giugno 1992.

Rettifica al decreto rettorale 2 luglio 1991 concernente modificazione allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Reggio Calabria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1983, n. 1240, e successive modificazioni;

Visto il decreto rettorale 2 luglio 1991, n. 424, recante la modifica dell'art. 22 dello statuto dell'Università degli studi di Reggio Calabria relativamente ad alcune aree disciplinari del corso di laurea in «Storia e conservazione dei beni architettonici e ambientali»;

Vista la *Gazzetta Ufficiale* n. 245 del 18 ottobre 1991 nella quale il citato decreto rettorale è stato pubblicato quale modificazione allo statuto dell'Università di Reggio Calabria;

Rilevato che nella elencazione delle aree disciplinari è stato omesso, per mero errore di trascrizione, il punto 10) relativo all'area giuridica;

Considerata la particolare urgente necessità di procedere a rettifica del decreto rettorale in questione ovviando a quanto rilevato nella pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*;

Decreta:

Nel decreto rettorale 2 luglio 1991, n. 424, recante modificazioni allo statuto della Università di Reggio Calabria e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 245 del 18 ottobre 1991, è apportata la seguente rettifica:

alla pag. 11, seconda colonna, dopo il comma relativo al punto 9) è da intendere inserito il seguente ulteriore punto:

10) Area giuridica (3 discipline):
diritto e legislazione urbanistica;
legislazione dei beni culturali e ambientali;
legislazione regionale dei beni culturali.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ai sensi dell'art. 6, undicesimo comma, della legge 9 maggio 1989, n. 168.

Reggio Calabria, 8 giugno 1992

Il rettore: PIETROPAOLO

92A4934

TESTI COORDINATI E AGGIORNATI

Testo del decreto-legge 1° settembre 1992, n. 369 (in *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 206 del 2 settembre 1992), **coordinato con la legge di conversione 30 ottobre 1992, n. 422** (in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* alla pag. 2), **recante: «Interventi urgenti per la ristrutturazione di istituti penitenziari di particolare sicurezza e per il relativo personale».**

AVVERTENZA:

Il testo coordinato qui pubblicato è stato redatto dal Ministero di grazia e giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonché dell'art. 10, comma 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Art. 1.

Ristrutturazione degli istituti penitenziari di Pianosa e dell'Asinara

1. Per la realizzazione di *opere di ristrutturazione, di difesa, con particolare riguardo ai sistemi di sicurezza e di allarme, nonché di opere volte ad assicurare la migliore funzionalità* degli istituti penitenziari di Pianosa e dell'Asinara, ivi compresi gli insediamenti destinati al servizio e alla residenza del Corpo di polizia penitenziaria, della Polizia di Stato, dei Carabinieri e delle Forze armate, è autorizzato uno stanziamento di lire 70 miliardi.

Art. 2.

Dichiarazione di indifferibilità e d'urgenza

1. Le opere di cui all'articolo 1 sono dichiarate indifferibili e urgenti e possono essere eseguite in deroga alle disposizioni vigenti in materia di espropriazione per pubblica utilità e di contabilità generale dello Stato, ivi comprese quelle relative a pareri e controlli preventivi, nonché in materia di procedure di aggiudicazione degli appalti di lavori pubblici, di cui al decreto legislativo 19 dicembre 1991, n. 406 *(a)*, e di appalti pubblici di forniture, di cui al decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358 *(b)*.

1-bis. *I Ministeri dei lavori pubblici e di grazia e giustizia presentano alla Corte dei conti, entro il 31 marzo di ciascun anno, il rendiconto delle spese a qualunque titolo sostenute, nell'anno precedente, per le finalità di cui all'articolo 1, unitamente ad una relazione nella quale sono esposti le modalità e i risultati dell'attività di gestione in riferimento alle medesime finalità. La Corte dei conti, entro i successivi sessanta giorni, riferisce al Parlamento sulla regolarità del rendiconto e sulla correttezza ed efficacia della gestione.*

1-ter. *L'utilizzazione, per finalità di detenzione, degli istituti penitenziari di Pianosa e dell'Asinara, ristrutturati in esecuzione del presente decreto, ha carattere provvisorio e cessa il 31 dicembre 1995.*

(a) Il D.Lgs. n. 406/1991 reca: «Attuazione della direttiva 89/440/CEE in materia di procedure di aggiudicazione degli appalti di lavori pubblici».

(b) Il D.Lgs. n. 358/1992 approva il testo unico delle disposizioni in materia di appalti pubblici di forniture, in attuazione delle direttive 77/62/CEE, 80/767/CEE e 88/295/CEE.

Art. 3.

Interventi urgenti per il personale

1. Al personale del Corpo di polizia penitenziaria addetto ai servizi speciali di tutela e sicurezza *presso gli* istituti penitenziari di Pianosa e dell'Asinara *destinati* alla custodia di detenuti di cui all'articolo 19 del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356 *(a)*, è assegnata *un'indennità speciale pari a quella di ordine pubblico fuori sede. A tal fine, il Ministro di grazia e giustizia, di concerto con il Ministro del tesoro, provvede, con proprio decreto, in conformità a quanto stabilito dall'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1990, n. 147 (b).*

(a) L'art. 19 del D.L. n. 306/1992 (Modifiche urgenti al nuovo codice di procedura penale e provvedimenti di contrasto alla criminalità mafiosa) aggiunge il comma 2 all'art. 41-*bis* della legge 26 luglio 1975, n. 354, sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà (articolo introdotto dall'art. 10 della legge 10 ottobre 1986, n. 663), che per effetto dell'aggiunta sopraindicata risulta essere così formulato:

«Art. 41-*bis* (*Situazioni di emergenza*). — 1. In casi eccezionali di rivolta o di altre gravi situazioni di emergenza, il Ministro di grazia e giustizia ha facoltà di sospendere nell'istituto interessato o in parte di esso applicazione delle normali regole di trattamento dei detenuti e degli internati. La sospensione deve essere motivata dalla necessità di ripristinare l'ordine e la sicurezza e ha la durata strettamente necessaria al conseguimento del fine suddetto.

2. *Quando ricorrano gravi motivi di ordine e di sicurezza pubblica, anche a richiesta del Ministro dell'interno, il Ministro di grazia e giustizia ha altresì la facoltà di sospendere, in tutto o in parte, nei confronti dei detenuti per taluno dei delitti di cui al comma 1 dell'art. 4-bis, l'applicazione delle regole di trattamento e degli istituti previsti dalla presente legge che possano porsi in concreto contrasto con le esigenze di ordine e di sicurezza*».

(b) Il D.P.R. n. 147/1990 approva il regolamento per il recepimento delle norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo del 22 dicembre 1989 concernente il personale della Polizia di Stato. Si trascrive il testo del relativo art. 10:

«Art. 10 (*Indennità di ordine pubblico fuori sede*). — 1. Al personale della Polizia di Stato, comandato in servizio di ordine pubblico fuori sede in maniera isolata o collettiva, compete, in sostituzione dell'indennità di cui all'art. 1 della legge 31 maggio 1975, n. 204, e successive modificazioni ed integrazioni, un'indennità giornaliera di ordine pubblico fuori sede nelle seguenti misure:

a) livello V, VI, VI-*bis*, VII, VIII ed VIII-*bis*: L. 40.000;

b) livello IV: L. 30.000.

2. Ai fini della corresponsione dell'indennità di cui al comma 1:

a) le frazioni del servizio di ordine pubblico di quattro o più ore comportano l'attribuzione della indennità di ordine pubblico fuori sede in misura intera; per le frazioni, aventi durata inferiore a quattro ore, l'indennità è dovuta in ragione di un ventiquattresimo per ogni ora di servizio di ordine pubblico fuori sede;

b) l'indennità compete per il servizio di ordine pubblico in località poste in comune diverso dalla ordinaria sede di servizio;

c) l'indennità non è cumulabile con l'indennità di marcia e con il trattamento economico di missione;

d) in caso di servizio che non comporta il pernottamento fuori sede, l'indennità di cui al comma 1 è ridotta del trenta per cento;

e) il personale in servizio di ordine pubblico fuori sede è obbligato a consumare il vitto fornito dall'amministrazione e ad alloggiare in locale messo a disposizione dalla stessa amministrazione.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 hanno effetto dal 1° giugno 1990».

Art. 4.

Previsione e stanziamento delle spese

1. La somma di cui all'articolo 1 è iscritta, in ragione di lire 50 miliardi, nello stato di previsione di spesa del Ministero dei lavori pubblici e, in ragione di lire 20 miliardi, nello stato di previsione di spesa del Ministero di grazia e giustizia.

2. Per le spese relative alla gestione del personale di cui all'articolo 3 è stanziata la somma di lire 2 miliardi e 500 milioni per l'anno 1992 e di lire 5 miliardi a decorrere dall'anno 1993.

Art. 5.

Onere finanziario

1. All'onere finanziario derivante dall'applicazione degli articoli 1 e 3, valutato in lire 72.500 milioni per l'anno 1992 ed in lire 5.000 milioni a decorrere dall'anno 1993, si provvede con corrispondente quota delle maggiori entrate recate dal decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, concernente «Misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica» *(a)*.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(a) Il testo del D.L. n. 333/1992, coordinato con la legge di conversione, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 220 del 18 settembre 1992.

Art. 6.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

92A5001

CIRCOLARI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

CIRCOLARE 23 settembre 1992, prot. n. 692583/92.

Circolare n. 218-F del 23 gennaio 1992 - Rifornimento tramite autocisterna dei depositi di g.p.l.

All'Ente Ferrovie dello Stato
Ai prefetti di Foggia, Napoli e Livorno
Al Ministero delle finanze - Dipartimento delle dogane e delle imposte indirette.
Ai Comandi provinciali vigili del fuoco di Foggia, Napoli e Livorno
Alla regione Puglia
Alla regione Campania
Alla regione Toscana
Agli uffici provinciali industria commercio ed artigianato (U.P.I.C.A.) di Foggia, Napoli e Livorno
Alla U.S.L. n. 8 - Foggia
Alla U.S.L. n. 13 - Area Livornese
Alle U.S.S.L. numeri 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46 - Napoli
All'Agip Convengas S.p.a.
All'Agip Petroli S.p.a.

Si fa seguito alla circolare indicata in oggetto (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 38 del 15 febbraio 1992), concernente disposizioni per il rifornimento tramite ferrocisterne dei depositi di g.p.l.

Si comunica al riguardo un secondo elenco di impianti muniti di raccordo ferroviario, aggiornato secondo le segnalazioni pervenute da parte degli organi locali competenti. Le disposizioni previste dalla circolare citata si applicano agli impianti in parola esclusivamente quando il raccordo ferroviario si trovi in regolare esercizio.

Il direttore generale: GATTI

ELENCO N. 2

ELENCO DI IMPORTATORI GPL CON DEPOSITO RACCORDATO F.S.
(suscettibile di integrazioni ed aggiornamenti)

Deposito	Sede	Capacità nom. autorizzata dei serbatoi	N. teorico ferrocisterne (*)
Agip Covengas	Marghera (Venezia)	mc 1.796	12÷13
Butangas	Paese (Treviso)	mc 2.185	15÷16
Irop	Arquà Polesine (Rovigo)	mc 2.400	16÷17
Area Gas	Domegliara (Verona)	mc 3.600	25÷26
Tradingas	Cavatigozzi (Cremona)	mc 1.200	8÷9
Rhodengas	Rho (Milano)	mc 2.608	18÷19
Kergas	Borgo Vercelli (Vercelli)	mc 200	1
Agip Covengas	Volpiano (Torino)	mc 5.180	36÷37
Sudgas	Cesa (Caserta)	mc 270	1÷2
Abibes	Cremona	mc 19.400	135÷136
Publigas	Verona	mc 1.240	8÷9
IPIC	Alanno e Rosciano	mc 1.500	10÷11
IPEM	Brindisi	mc 14.720	103÷104
Cleam	Napoli	mc 1.200	8÷9
Petrolchimica Partenopea	Napoli	mc 8.910	62÷63
Italcost	Napoli	mc 13.600	95÷96
Liquipibigas	Livorno	mc 47.654	330
Agip Covengas	Foggia	mc 1.100	7÷8
Agip Covengas	Napoli	mc 3.460	24÷25
Agip Covengas	Livorno	mc 7.370	51÷52

(*) Il numero teorico deve essere ridotto alla capienza del tronco di binario installato dentro il deposito.

92A4959

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Trasferimento di notai

Con decreto ministeriale 23 ottobre 1992:

Mariano Luciano, notaio residente nel comune di Felizzano, distretto notarile di Alessandria, è trasferito nel comune di Alessandria, a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Sangiuolo Vito Antonio, notaio residente nel comune di Cerreto Sannita, distretto notarile di Benevento, è trasferito nel comune di Benevento, con l'anzidetta condizione;

Mazzara Gaspare, notaio residente nel comune di Sommatino, distretto notarile di Caltanissetta, è trasferito nel comune di Mussomeli, stesso distretto notarile, con l'anzidetta condizione;

Amico Nino Italico, notaio residente nel comune di Giardini Naxos, distretto notarile di Messina, è trasferito nel comune di San Cataldo, distretto notarile di Caltanissetta, con l'anzidetta condizione;

Canale Rita, notaio residente nel comune di Castelmauro, distretto notarile di Campobasso, è trasferito nel comune di Larino, stesso distretto notarile, con l'anzidetta condizione;

Tavassi Tommaso, notaio residente nel comune di Prato, distretto notarile di Firenze, è trasferito nel comune di Firenze, con l'anzidetta condizione;

Steidl Francesco, notaio residente nel comune di San Paolo di Civitate, distretto notarile di Lucera, è trasferito nel comune di Rignano sull'Arno, distretto notarile di Firenze, con l'anzidetta condizione;

La Cava Michelangelo, notaio residente nel comune di Pietra Ligure, distretto notarile di Savona, è trasferito nel comune di Paliano, distretto notarile di Frosinone, con l'anzidetta condizione;

Biglia Piero, notaio residente nel comune di Moconesi, distretto notarile di Genova, è trasferito nel comune di Genova, con l'anzidetta condizione;

Baldacchino Maurizio, notaio residente nel comune di Livorno, è trasferito nel comune di Portoferraio, distretto notarile di Livorno, con l'anzidetta condizione;

Federico Maria, notaio residente nel comune di Bianco, distretto notarile di Locri, è trasferito nel comune di Locri, con l'anzidetta condizione;

Menegatti Umberto, notaio residente nel comune di Abano Terme, distretto notarile di Padova, è trasferito nel comune di Padova, con l'anzidetta condizione;

Errani Eligio, notaio residente nel comune di Rimini, distretto notarile di Forlì, è trasferito nel comune di Castel Bolognese, distretto notarile di Ravenna, con l'anzidetta condizione;

Orlando Antonio, notaio residente nel comune di Teggiano, distretto notarile di Salerno, è trasferito nel comune di Polla, stesso distretto notarile, con l'anzidetta condizione;

Laudisio Raffaele, notaio residente nel comune di Sant'Angelo a Fasanella, distretto notarile di Salerno, è trasferito nel comune di Sarno, stesso distretto notarile, con l'anzidetta condizione;

Amorosa Alfonso, notaio residente nel comune di Cerignola, distretto notarile di Foggia, è trasferito nel comune di Montepulciano, distretto notarile di Siena, con l'anzidetta condizione;

Magno Silverio, notaio residente nel comune di Francofonte, distretto notarile di Siracusa, è trasferito nel comune di Noto, stesso distretto notarile, con l'anzidetta condizione;

Rinaldi Arcangelo, notaio residente nel comune di Manduria, distretto notarile di Taranto, è trasferito nel comune di Taranto, con l'anzidetta condizione;

Piscitello Angelo, notaio residente nel comune di Sambuca di Sicilia, distretto notarile di Sciacca, è trasferito nel comune di Cerda, distretto notarile di Termini Imerese, con l'anzidetta condizione;

Dei Rossi Furio, notaio residente nel comune di Muggia, distretto notarile di Trieste, è trasferito nel comune di Trieste, con l'anzidetta condizione;

Grispigni Manetti Sandro, notaio residente nel comune di Recoaro Terme, distretto notarile di Vicenza, è trasferito nel comune di Bassano del Grappa, stesso distretto notarile, con l'anzidetta condizione.

92A4960

MINISTERO DELL'AMBIENTE

Dichiarazione di area ad elevato rischio di crisi ambientale del bacino idrografico del fiume Sarno

Il giorno 25 agosto 1992 il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministero dell'ambiente, ha approvato la seguente delibera: «Dichiarazione di area ad elevato rischio di crisi ambientale del bacino idrografico del fiume Sarno a norma dell'art. 7 della legge 8 luglio 1986, n. 349, come sostituito dall'art. 6 della legge 28 agosto 1989, n. 305».

92A4961

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Provvedimenti concernenti i magazzini generali

Con decreto ministeriale 31 luglio 1992 l'autorizzazione a gestire un magazzino generale di deposito concessa alla S.p.a. «Imperia Frigo» è confermata a favore della S.r.l. «Imperia Frigo».

Con decreto ministeriale 31 luglio 1992 le autorizzazioni amministrative concesse alla S.p.a. «Magazzini Generali di Cesena», a seguito della trasformazione del tipo di società, sono state volturate a favore della «Magazzini Generali di Cesena S.a.s. di Fusconi Bruno e C.».

92A4962

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazione all'Associazione italiana per l'assistenza agli spastici, in Roma, ad accettare una eredità

Con decreto ministeriale 22 settembre 1992, l'Associazione italiana per l'assistenza agli spastici di Roma è stata autorizzata ad accettare l'eredità disposta dalla signora Ginetta Gori con testamento olografo pubblicato per atto dott. Francesco Feri, notaio in Firenze, numero di repertorio 27659 e consistente nella somma di lire 30 milioni.

92A4963

MINISTERO DELLE FINANZE

Autorizzazione alla Biblioteca nazionale Marciana in Venezia, ad accettare una eredità

Con decreto ministeriale 1° aprile 1992, n. 101295, registrato alla Corte dei conti il 19 giugno 1992, registro n. 42 Finanze, foglio n. 204, è stata autorizzata l'accettazione dell'eredità disposta con testamento olografo datato 20 ottobre 1980, pubblicato con verbale notaio Nicolini in Mantova dell'11 marzo 1985, repertorio n. 24136, dal prof. Francesco Pinelli, deceduto il 29 gennaio 1985, a favore della Biblioteca nazionale Marciana di Venezia, consistente in titoli obbligazionari, libretti di risparmio, conti infruttiferi ed un complesso immobiliare con tutto quanto in esso contenuto, sito in Castel d'Ario (Mantova).

92A4964

Autorizzazione al conservatorio di musica «G. Nicolini» in Piacenza, ad accettare una eredità

Con decreto ministeriale 31 luglio 1992, registrato alla Corte dei conti il 2 ottobre 1992, registro n. 58 Finanze, foglio n. 128, è stata autorizzata l'accettazione dell'eredità disposta con testamento olografo datato 23 maggio 1972, pubblicato con verbale dott.ssa Anna Maria Zappia, notaio in Piacenza, del 9 marzo 1976, repertorio n. 21390, dalla signora Perinetti Clelia, deceduta in Piacenza il 7 marzo 1976, a favore del Conservatorio di musica «G. Nicolini» in Piacenza, consistente in un appartamento sito in Piacenza, alla via Nova n. 20, e suppellettili.

92A4965

MINISTERO DEL TESORO

Cambi giornalieri del 30 ottobre 1992 adottabili dalle sole amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato.

Cambi giornalieri adottabili dalle sole amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193, limitatamente al periodo di sospensione delle quotazioni presso le borse valori italiane disposta ai sensi dell'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148, pubblicato nel suppl. ord. alla *Gazzetta Ufficiale* n. 108 del 10 maggio 1988:.

Cambi del giorno 30 ottobre 1992

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1313,99
ECU	1678,23
Marco tedesco	854,91
Franco francese	251,96
Lira sterlina	2059,42
Fiorino olandese	759,62
Franco belga	41,54
Peseta spagnola	12,029
Corona danese	222,41
Lira irlandese	2250,60
Dracma greca	6,581
Escudo portoghese	9,567
Dollaro canadese	1057,37
Yen giapponese	10,672
Franco svizzero	967,02
Scellino austriaco	121,49
Corona norvegese	209,74
Corona svedese	226,94
Marco finlandese	270,09
Dollaro australiano	914,54

92A5020

N. 206

Media dei titoli del 20 ottobre 1992

Titolo	Media
Rendita 5% 1935	50,750
Redimibile 12% (Beni Esteri 1980)	96,900
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	93,900
Certificati del Tesoro speciali 18- 3-1987/94	86,950
» » » 21- 4-1987/94	87,600
» » C.T.O. 12,50% 1- 6-1989/95	94,350
» » » 12,50% 19- 6-1989/95	94,325
» » » 12,50% 18- 7-1989/95	95,350
» » » 12,50% 16- 8-1989/95	95,950
» » » 12,50% 20- 9-1989/95	97,220
» » » 12,50% 19-10-1989/95	98,850
» » » 12,50% 20-11-1989/95	99,200
» » » 12,50% 18-12-1989/95	99,125
» » » 12,50% 17- 1-1990/96	98,950
» » » 12,50% 19- 2-1990/96	98,725
» » » 12,50% 16- 5-1990/96	98,100
» » » 12,50% 15- 6-1990/96	98 —
» » » 12,50% 19- 9-1990/96	97,600
» » » 12,50% 20-11-1990/96	96,700
» » » 10,25% 1-12-1988/96	98,850
» » » 12,50% 18- 1-1991/97	96,750
» » » 12,00% 17- 4-1991/97	96,320
» » » 12,00% 19- 6-1991/97	95,450
» » » 12,00% 20- 1-1992/98	94,850
Certificati di credito del Tesoro 8,75% 18- 6-1987/93	97,650
» » » 8,75% 17- 7-1987/93	97,050
» » » 8,50% 19- 8-1987/93	98,725
» » » 8,50% 18- 9-1987/93	99,425
» » » 13,95% 1- 1-1990/94	99,450
» » » 13,95% 1- 1-1990/94 II	99,050
» » » TR 2,5% 1983/93	102 —
» » » Ind. 1-11-1987/92	99,750
» » » » 1-12-1987/92	99,700
» » » » 1- 1-1988/93	99,450
» » » » 1- 2-1988/93	99,400
» » » » 1- 3-1988/93	99,525
» » » » 1- 4-1988/93	99,800
» » » » 1- 5-1988/93	99,875
» » » » 1- 6-1988/93	100,125
» » » » 18- 6-1986/93	98,500
» » » » 1- 7-1988/93	100 —
» » » » 17- 7-1986/93	98,150
» » » » 1- 8-1988/93	100 —
» » » » 19- 8-1986/93	98,275
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 9-1988/93	99,700
» » » » 18- 9-1986/93	98,800
» » » » 1-10-1988/93	99,800
» » » » 20-10-1986/93	99,200
» » » » 1-11-1988/93	99,875
» » » » 18-11-1987/93	99,600
» » » » 19-12-1986/93	99,920
» » » » 1- 1-1989/94	99,250
» » » » 1- 2-1989/94	98,750
» » » » 1- 3-1989/94	99,075
» » » » 15- 3-1989/94	99,050
» » » » 1- 4-1989/94	99,300
» » » » 1- 9-1989/94	98,200
» » » » 1-10-1987/94	99,375
» » » » 1-11-1989/94	98,070
» » » » 1- 1-1990/95	97,725
» » » » 1- 2-1985/95	96,550
» » » » 1- 3-1985/95	94,200
» » » » 1- 3-1990/95	97 —
» » » » 1- 4-1985/95	93,525
» » » » 1- 5-1985/95	93,750
» » » » 1- 5-1990/95	97,475
» » » » 1- 6-1985/95	93,550
» » » » 1- 7-1985/95	93,950
» » » » 1- 7-1990/95	97,300
» » » » 1- 8-1985/95	94,500
» » » » 1- 9-1985/95	94,425
» » » » 1- 9-1990/95	96,800
» » » » 1-10-1985/95	95,450
» » » » 1-10-1990/95	97,375
» » » » 1-11-1985/95	95,950
» » » » 1-11-1990/95	97,450
» » » » 1-12-1985/95	96,970
» » » » 1-12-1990/95	97,870
» » » » 1- 1-1986/96	95,820
» » » » 1- 1-1986/96 II	100 —
» » » » 1- 1-1991/96	97,100
» » » » 1- 2-1986/96	94,250
» » » » 1- 2-1991/96	96,275
» » » » 1- 3-1986/96	92,950
» » » » 1- 4-1986/96	92,275
» » » » 1- 5-1986/96	91,970
» » » » 1- 6-1986/96	91,920
» » » » 1- 7-1986/96	92 —

Titolo	Scadenza	Prezzo
Certificati di credito del Tesoro Ind.	1- 8-1986/96	92,325
» » » »	1- 9-1986/96	92,950
» » » »	1-10-1986/96	94,250
» » » »	1-11-1986/96	95,425
» » » »	1-12-1986/96	97,200
» » » »	1- 1-1987/97	94,525
» » » »	1- 2-1987/97	93,350
» » » »	18- 2-1987/97	92,920
» » » »	1- 3-1987/97	92,250
» » » »	1- 4-1987/97	91,700
» » » »	1- 5-1987/97	91,770
» » » »	1- 6-1987/97	92,375
» » » »	1- 7-1987/97	92,050
» » » »	1- 8-1987/97	92,400
» » » »	1- 9-1987/97	96,050
» » » »	1- 3-1991/98	92,970
» » » »	1- 4-1991/98	94,300
» » » »	1- 5-1991/98	94,250
» » » »	1- 6-1991/98	94,550
» » » »	1- 7-1991/98	93,350
» » » »	1- 8-1991/98	92,600
» » » »	1- 9-1991/98	92,870
» » » »	1-10-1991/98	93,820
» » » »	1-11-1991/98	94,200
» » » »	1-12-1991/98	94,300
» » » »	1- 1-1992/99	93,220
» » » »	1- 2-1992/99	92,400
» » » »	1- 3-1992/99	92,500
» » » »	1- 4-1992/99	93,100
» » » »	1- 5-1992/99	93,220

Titolo	Tasso	Scadenza	Prezzo
Buoni Tesoro Pol.	12,50%	1- 2-1993	99,275
» » »	12,50%	1- 7-1993	97,925
» » »	12,50%	1- 8-1993	97,575
» » »	12,50%	1- 9-1993	97,525
» » »	12,50%	1-10-1993	97,725
» » »	12,50%	1-11-1993	97,325
» » »	12,50%	1-11-1993 Q	97,500
» » »	12,50%	17-11-1993	97,325
» » »	12,50%	1-12-1993	96,950
» » »	12,50%	1- 1-1989/94	97,020
» » »	12,50%	1- 1-1990/94	96,920
» » »	12,50%	1- 2-1990/94	96,725
» » »	12,50%	1- 3-1990/94	96,900
» » »	12,50%	1- 5-1990/94	96,275
» » »	12,50%	1- 6-1990/94	96,150
» » »	12,50%	1- 7-1990/94	96 —
Buoni Tesoro Pol.	12,50%	1- 9-1990/94	96,150
» » »	12,50%	1-11-1990/94	95,675
» » »	12,50%	1- 1-1991/96	94,300
» » »	12,50%	1- 3-1991/96	93,625
» » »	12,00%	1- 6-1991/96	92,250
» » »	12,50%	1- 9-1991/96	92,600
» » »	12,00%	1-11-1991/96	92,050
» » »	12,00%	1- 1-1992/97	91,620
» » »	12,50%	1- 6-1990/97	94,100
» » »	12,50%	16- 6-1990/97	92,650
» » »	12,50%	1-11-1990/97	92,600
» » »	12,50%	1- 1-1991/98	92,275
» » »	12,50%	19- 3-1991/98	92,300
» » »	12,00%	20- 6-1991/98	90,070
» » »	12,50%	18- 9-1991/98	90 —
» » »	12,00%	17- 1-1992/99	89,850
» » »	12,50%	1- 3-1991/2001	92,020
» » »	12,00%	1- 6-1991/2001	91,550
» » »	12,00%	1- 9-1991/2001	90,720
» » »	12,00%	1- 1-1992/2002	90,350

Titolo	Scadenza	Tasso	Prezzo
Certificati credito Tesoro E.C.U.	22-11-1984/92	10,50%	99,500
» » » »	22- 2-1985/93	9,60%	98,200
» » » »	15- 4-1985/93	9,75%	98,900
» » » »	22- 7-1985/93	9,00%	98,300
» » » »	25- 7-1988/93	8,75%	96,125
» » » »	28- 9-1988/93	8,75%	97,300
» » » »	26-10-1988/93	8,65%	94,500
» » » »	22-11-1985/93	8,75%	96,400
» » » »	28-11-1988/93	8,50%	94,225
» » » »	28-12-1988/93	8,75%	93,775
» » » »	21- 2-1986/94	8,75%	94,500
» » » »	25- 3-1987/94	7,75%	92,200
» » » »	19- 4-1989/94	9,90%	97,300
» » » »	26- 5-1986/94	6,90%	90,150
» » » »	26- 7-1989/94	9,65%	100,200
» » » »	30- 8-1989/94	9,65%	100,150
» » » »	26-10-1989/94	10,15%	98,500
» » » »	22-11-1989/94	10,70%	98,500
» » » »	24- 1-1990/95	11,15%	101,200
» » » »	27- 3-1990/95	12,00%	101 —
» » » »	24- 5-1989/95	9,90%	99 —
» » » »	29- 5-1990/95	11,50%	99,575
» » » »	26- 9-1990/95	11,90%	99,225
» » » »	16- 7-1991/96	11,00%	94,100
» » » »	22-11-1991/96	16,60%	96,325

Il contabile del portafoglio dello Stato

92M20102

COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

Pubblicazione delle percentuali rilevanti per la configurazione dell'obbligo di promuovere un'offerta pubblica di acquisto, con riferimento alla società Frette S.p.a. (Comunicazione n. 92007292).

Con comunicazione n. 92005380 del 24 luglio 1992, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 181 del 3 agosto 1992, è stato indicato, ai sensi dell'art. 10, comma 3, della legge 18 febbraio 1992, n. 149, l'ammontare delle partecipazioni rilevanti per la configurazione dell'obbligo di promuovere un'offerta pubblica di acquisto.

L'ammontare sopra individuato deve essere reso periodicamente noto, sempre a tenore della norma citata, entro trenta giorni dall'approvazione del bilancio annuale o al verificarsi di fatti oggettivamente rilevanti.

La società Frette S.p.a. non era ricompresa nell'elenco reso noto con la richiamata comunicazione n. 92005380 del 24 luglio u.s. in quanto gli elementi informativi a disposizione non avevano consentito, a quella data, di determinare la percentuale rilevante per la configurazione dell'obbligo di promuovere un'offerta pubblica di acquisto.

A seguito delle verifiche successivamente effettuate, tale percentuale risulta essere quella della partecipazione di maggioranza relativa facente capo, direttamente ed indirettamente, al signor Vittorio Mosca, pari al 28,82% del capitale sociale della Frette S.p.a.

L'allegato *A* della suddetta comunicazione n. 92005380 del 24 luglio 1992, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 181 del 3 agosto 1992, è pertanto integrato come segue:

Società con azioni ammesse alle negoziazioni nel mercato ristretto:

Frette S.p.a., 28,82% Vittorio Mosca.

92A4966

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S

* 4 1 1 1 0 0 2 5 7 0 9 2 *

L. 1.200